



*Istituto per ricerche
ed attività educative*


SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

***IL PASSAGGIO DA BASILEA 2 A BASILEA 3:
GLI EFFETTI SUI MERCATI E SUI BILANCI BANCARI***



**MASTER IN BILANCIO
REVISIONE CONTABILE E
CONTROLLO DI GESTIONE**

2011



I.P.E. Istituto per ricerche ed attività educative
Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli
tel. 081-245.70.74 - fax 081-764.84.64
www.ipeistituto.it



*Istituto per ricerche
ed attività educative*

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

IL PASSAGGIO DA BASILEA 2 A BASILEA 3: GLI EFFETTI SUI MERCATI E SUI BILANCI BANCARI

MASTER IN BILANCIO

Revisione contabile e controllo di gestione

2011

Gaetano Abategiovanni – Ettore Carosi – Lucia Cestra – Onofrio Costabile - Luigi D'Ambrosio – Eugenio D'Antonio – Alessio De Simone – Rosa Di Bonito – Roberto Di Nardo – Marilena Federico – Andrea Gaudiano – Alessandro Golino – Stefania Guadagno – Marianna Iannicola - Monica Marchetti – Fabrizia Orsillo – Laura Palumbo – Antonio Perillo – Nicoletta Pesce – Luca Petroni – Luigi Pezone – Ciro Pomposo – Ingrid Pulcinelli – Daniela Quercia – Luigi Salzillo – Luigi Sgambato – Luca Tiso – Topo Veronica

Indice

Introduzione. Verso Basilea 3

di Carlo Santini p. 4

Capitolo 1.

Il nuovo framework regolamentare e Basilea 3 p. 7

di Antonella Malinconico

1.1. La crisi finanziaria e l'evoluzione dei modelli di regolamentazione p. 7

1.2. La nuova infrastruttura di supervisione finanziaria europea p. 9

1.3. Il trattamento prudenziale dei rischi per gli intermediari
sistematicamente rilevanti p. 10

1.4. Il progetto di riforma dei mercati dei derivati OTC e altri problemi
aperti p. 11

Conclusioni p. 12

Capitolo 2.

L'evoluzione della crisi e la sottovalutazione dei rischi connessi p. 13

2.1. La crisi finanziaria ed il rischio di mercato p. 13

2.2. La crisi bancaria ed il rischio operativo p. 14

2.3. La crisi economica ed il rischio di credito p. 17

Capitolo 3.

Basilea 3: impatti qualitativi e quantitativi p. 22

3.1. I coefficienti patrimoniali p. 23

3.2. Misure per attenuare gli effetti prociclici della regolamentazione p. 28

3.3. Regole quantitative sulla leva finanziaria p. 30

3.3.1. Leverage ratio p. 30

3.4. Regole quantitative sulla liquidità p. 32

FOCUS. I principi di gestione del rischio di liquidità (BCG) p. 35

3.5. Rafforzamento della copertura a fronte del rischio di controparte p. 39

3.6. Indici di resistenza strutturale p. 41

Capitolo 4.

Basilea 3 in Italia e maggiori temi aperti	p. 43
4.1. Il settore bancario italiano	p. 43
4.2. Impatti diretti e indiretti di Basilea 3	p. 49
4.3. L'impatto di Basilea 3 sulle grandi banche italiane	p. 50
4.4. Maggiori temi ancora aperti	p. 51

Appendice. Impatti di Basilea 3 sui maggiori gruppi bancari italiani: un'analisi empirica

	p. 55
Premessa	p. 55
1. Individuazione del campione di banche	p. 55
2. Definizione del nuovo <i>framework</i> regolamentare	p. 56
2.1. Aggiustamenti regolamentari	p. 57
3. Rafforzamento dello schema di adeguatezza patrimoniale	p. 59
4. Impatti sul CET1	p. 60
5. Quadro di sintesi	p. 61
Conclusioni	p. 62

Bibliografia e materiali	p. 64
---------------------------------	-------

Introduzione. Verso Basilea 3

Di Carlo Santini

Direttore Scientifico Scuola Alta Formazione I.P.E.

La città di Basilea ha dato il nome, nel corso degli anni, ad una serie di accordi, fra autorità di vigilanza e banche centrali dei principali paesi, finalizzati a rendere più efficace l'azione diretta a irrobustire i sistemi bancari. La città svizzera è infatti sede, fin dagli anni successivi alla fine della prima guerra mondiale, della Banca dei regolamenti internazionali, presso la quale gli esponenti delle banche centrali si riuniscono regolarmente e rafforzano i legami di cooperazione.

Nell'intermediazione bancaria, l'assunzione del rischio è fisiologica. Il banchiere, al quale i risparmiatori affidano i loro fondi, vaglia le opportunità di impiego presenti sul mercato e sceglie le iniziative da sostenere. L'abilità del banchiere attenua la dimensione del rischio assunto e favorisce così la profittabilità della gestione. Ma non può azzerare l'assunzione del rischio, a fronte del quale resta, come ultimo baluardo a difesa della solvibilità della banca, un capitale adeguato.

L'innovazione finanziaria ha accresciuto la capacità dei sistemi bancari di offrire alla clientela servizi sempre più adeguati alle loro esigenze, ma, al tempo stesso, ha accresciuto la complessità delle operazioni, la loro rischiosità, la difficoltà di valutazione dei rischi assunti. L'abolizione delle frontiere valutarie, l'integrazione dei mercati hanno dato impulso alla concorrenza, che, da un lato, ha stimolato l'efficienza ma, dall'altro, ha indotto molte banche a ricercare margini di profitto in nuove operazioni, in nuovi mercati, talvolta senza un'adeguata valutazione dei rischi che si assumevano.

Nell'economia contemporanea l'identificazione e la gestione del rischio costituiscono ormai il pilastro sul quale si appoggia la sana e prudente gestione dell'attività bancaria.

L'analisi e l'esperienza operativa hanno portato a identificare tre grandi famiglie di rischi: quelli di credito, il più tradizionale fra i rischi dell'attività bancaria legato all'eventualità del fallimento del cliente affidato, quelli di mercato esaltati dalla crescente complessità e integrazione internazionale dei mercati finanziari, quelli operativi, dipendenti, tra l'altro, da malfunzionamenti dei sistemi informatici sui quali poggia la tempestiva esecuzione delle transazioni, da non completa conformità alle disposizioni normative, da eventi dannosi per l'immagine della banca.

Le banche, con un'intensità che è funzione della loro dimensione e complessità, hanno riconsiderato, stanno riconsiderando, la propria struttura organizzativa per dotarsi di risorse umane e tecnologiche idonee a presidiare costantemente la funzione di "risk management". In questo settore si prospettano interessanti op-

portunità di lavoro per generazioni di giovani motivati e disposti ad aggiornare costantemente la loro specifica preparazione. Accanto alle analisi tradizionali (ad esempio, l'esame dei bilanci delle imprese), si sono sviluppati complessi modelli matematici di valutazione del rischio che forniscono, su base probabilistica, il "valore a rischio", cioè l'ammontare delle perdite alle quali la banca dovrebbe far fronte al verificarsi di certi eventi sfavorevoli.

Le autorità di vigilanza hanno, nel corso degli anni, sollevato il problema della identificazione e della valutazione dei rischi tipici dell'attività bancaria, in costante dialettica analitica e operativa con le stesse banche. Per le autorità di vigilanza, che devono tutelare l'integrità delle banche e garantire la robustezza dei sistemi bancari, si tratta di individuare i nessi più adeguati fra la dotazione patrimoniale delle banche e i rischi da esse assunti. La robustezza del capitale di ogni banca che, lo sappiamo, è componente di un sistema, finisce col tutelare l'integrità dell'intero sistema.

Prima facie, si può ipotizzare che esista un conflitto di interessi fra banchieri e autorità di vigilanza: per i primi il costo del capitale è uno stimolo ad operare con un livello di capitale relativamente basso; per le seconde le garanzie di solidità della singola banca e dell'intero sistema offerte dal capitale costituiscono un valido motivo per volere una adeguata patrimonializzazione. Nella ricerca di una soluzione appropriata e condivisa, possono entrare in gioco considerazioni di azzardo morale, che tengono ad accrescere la resistenza delle banche quanto più esse ritengano che, di fronte ad un'ipotesi di insolvenza, le autorità di vigilanza interverranno per salvare la banca per ragioni di tutela sistemica. Non è un caso che, come ha ricordato il Governatore della Banca d'Italia nella Relazione letta il 31 maggio scorso, siano allo studio su base internazionale misure specifiche per affrontare e ridurre l'azzardo morale delle "istituzioni finanziarie sistemiche"... "too big to fail"! Entrano anche in gioco potenti interessi economici, soprattutto delle piazze finanziarie più importanti che temono molto più il rischio di veder compromessa la loro capacità di generare profitti che quello di provocare una grave crisi.

Il latente conflitto di interessi fra banche e autorità di vigilanza deve trovare composizione nell'interesse dell'intera economia, che trae vantaggio dalla presenza di sistemi bancari efficienti e robusti sotto il profilo patrimoniale, e che non deve sopportare il peso di salvataggi bancari con denaro pubblico.

La complessità del problema ma, al tempo stesso, l'urgenza di intervenire sono state confermate, esaltate, dalla crisi finanziaria esplosa sul finire del 2008 col fallimento della Lehman Brothers. Molti paesi, ma non l'Italia, sono dovuti intervenire per importi enormi per prevenire vere e proprie crisi bancarie sistemiche; le principali banche centrali del mondo hanno dovuto iniettare liquidità in quantità inusitata per impedire un vero e proprio blocco dei mercati del credito e della finanza.

È su questo sfondo che va ora valutato il passaggio da Basilea 2 a Basilea 3, cioè da un sistema che individuava i requisiti di capitale delle banche con una metodologia relativamente semplice ed uniforme, ad un altro più articolato, più complesso, ma più idoneo a quantificare il capitale di ogni banca in funzione dei rischi complessivi da essa assunti; ad un sistema che si preoccupa non solo di determinare il livello adeguato di capitale ma anche la sua qualità; ad un sistema che pone nuove regole sulla liquidità bancaria, la cui carenza ha pesato non poco sul decorso della recente crisi finanziaria, inducendo le banche centrali, come ho ricordato in precedenza, a massicci interventi da "lender of last resort".

L'estrema complessità tecnica del sistema di Basilea 3, l'esigenza di evitare che la sua introduzione affievolisca, soprattutto nelle fasi di debolezza del ciclo economico, la propensione delle banche ad erogare credito (con i riflessi negativi che ne conseguirebbero sul piano macroeconomico), l'opportunità di consentire alle banche che dovranno adeguare il capitale di effettuare questa operazione in modo ordinato, hanno fatto propendere per tempi relativamente lunghi per l'andata a regime di Basilea 3. Non è anzi mancato chi ha criticato questi tempi proprio per la loro lunghezza, che potrebbe finire con l'annacquare le regole concordate, esponendoci ai rischi di nuove crisi.

È forse vero, a mio avviso, che la complessità dei moderni sistemi economici, bancari e finanziari, la velocità dei cambiamenti, fanno sì che, oggi più che mai, un sistema di regole debba avere al suo interno dei meccanismi procedurali che ne consentano il celere aggiornamento. Vanno respinte sia la tesi, diffusa negli anni precedenti la grande crisi del 2008, secondo la quale l'impossibilità di adeguare tempestivamente le regole ai mutamenti dei mercati, dovrebbe lasciare ai mercati stessi di autoregolarsi, sia la tesi opposta a favore di sistemi normativi rigidi e invasivi.

Sotto questo profilo, potrà essere opportuno continuare a lavorare su Basilea 3, affinché, fermi restando i suoi principi ispiratori, cioè identificazione e valutazione rischi nonché adeguatezza dei requisiti di capitale, esso abbia l'elasticità operativa occorrente ad accompagnare senza scosse la crescita equilibrata delle economie.

Capitolo 1.

Il nuovo framework regolamentare e Basilea 3

Di Antonella Malinconico

Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi del Sannio.

1.1. La crisi finanziaria e l'evoluzione dei modelli di regolamentazione

Già prima delle recente crisi finanziaria nell'ultimo ventennio si era intensificata la frequenza con cui si manifestavano le crisi di banche di dimensioni anche notevoli, tale condizione dimostrava di fatto che gli organi di supervisione e regolamentazione non sempre erano in grado di assolvere efficacemente il loro compito (Bordo et al., 2001) da più parti la responsabilità degli ingenti costi sociali causati da tali situazioni erano stati imputati ad un'attività di supervisione talvolta inadeguata e non tempestiva (Flannery, 2001). Nell'ultima crisi, che è stata la più grande ad aver colpito il sistema finanziario mondiale dopo la grande depressione, è stato comprovato che sono state proprio le azioni e gli interventi dei governi ad aver causato, prolungato e peggiorato la situazione (Taylor, 2008).

Di fatto nella moderna regolamentazione finanziaria, fino alla recente crisi, il principio ispiratore è stato quello di una scarsa incisività dell'azione di supervisione, con diversi gradi di rigore nelle diverse giurisdizioni. Mentre i mercati finanziari tendevano sempre più ad integrarsi le regole e le prassi di vigilanza restavano segmentate in base alle giurisdizioni nazionali. Ciò ha favorito comportamenti concorrenziali volti ad accrescere l'attrazione di alcune piazze finanziarie dove si adottavano sistemi di vigilanza meno intrusivi. Inoltre nel sistema erano, di fatto, assenti meccanismi istituzionali di gestione delle crisi per soggetti di interesse transnazionale, come i grandi gruppi bancari cross-border (Tarantola, 2011). È stato però chiaramente dimostrato che nei paesi in cui le Autorità sono state più incisive nella loro attività di regolamentazione e vigilanza la frequenza e la gravità con cui si sono verificate le crisi bancarie è stata minore (Beltratti, 2009).

L'attività di regolamentazione si è basata, in ogni caso, prevalentemente sul controllo dei rischi della singola istituzione finanziaria, il presupposto di fondo è stato che gli intermediari, agendo razionalmente erano nella condizione di valutare e soprattutto gestire i rischi, ma poca attenzione è stata posta ai rischi sul sistema finanziario nel suo complesso, alla correlazione fra i rischi delle diverse istituzioni ed in particolar modo ai rischi di contagio (Acharya, 2009).

La crisi recente ha spinto le Autorità di Vigilanza dei paesi maggiormente industrializzati a riflettere sulla validità dei principi di base che ispiravano l'attività di supervisione e un nuovo approccio di supervisione si va ora delineando. Emerge

quindi con sempre maggior vigore una prospettiva di regolamentazione finanziaria macro-prudenziale, in cui l'attenzione è sempre più focalizzata sulla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, (Borio, 2003) e (Borio, 2006).

In particolare è emerso che alcune variabili, che non sono mai state oggetto di particolare attenzione dell'attività di vigilanza microprudenziale, come il livello di indebitamento del sistema, la dinamica dei prezzi delle attività finanziarie, l'ampliamento dell'attività creditizia, le interconnessioni tra istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie, devono invece essere maggiormente monitorate in quanto in grado di accrescere l'instabilità nell'intero sistema. In questa diversa ottica diversi sforzi si stanno quindi compiendo per proporre modelli atti a valutare il livello di fragilità finanziaria sia a livello di singola istituzione sia a livello aggregato (Goodhart et al., 2005, 2006), (Goodhart, 2006), (Lehar, 2005).

La revisione da parte del Comitato di Basilea del vigente regime di adeguatezza patrimoniale delle banche, che ha portato a Basilea 3, rappresenta l'intervento di maggiore portata, ma non è l'unica risposta data alla crisi dalle autorità internazionali.

Le nuove regole che con Basilea 3 definiscono l'adeguatezza patrimoniale delle banche, rappresentano senza dubbio un significativo rafforzamento dell'attività di vigilanza sul settore bancario, anche perché sono monitorati aspetti che fino a poco tempo fa non erano adeguatamente considerati nella normativa internazionale, come il rischio di liquidità e la prociclicità. Nella sostanza però l'impalcatura concettuale introdotta con Basilea 2, ossia correlazione tra dotazione patrimoniale e rischiosità, centralità dell'autovalutazione della banche (Secondo Pilastro) nonché possibilità di impiego dei modelli interni a fini regolamentari, è rimasta sostanzialmente inalterata. Da qui anche il punto debole del regime di Basilea 2, purtroppo non rimosso da Basilea 3, ossia quello di ritenere che il grado desiderato di stabilità del sistema bancario possa essere assicurato da un rapporto di capitale predefinito per ogni singola istituzione bancaria. Invero, la rischiosità degli attivi e la liquidità e disponibilità delle fonti di finanziamento si possono modificare repentinamente e radicalmente, anche a seguito di cambiamenti nelle aspettative (M. King, 2009) e non c'è modo di calcolare ex ante quanto capitale è necessario per assicurare ai mercati che una banca non è sarà insolvente (Tarullo, 2010).

Nella consapevolezza che regole volte a garantire la stabilità dei singoli intermediari non sono sufficienti a rendere più solido il sistema finanziario nel suo complesso diverse sono le iniziative globali, avallate dai Capi di Stato e di Governo del G20, tese a rafforzare il sistema di regolamentazione finanziaria. Fra le azioni più incisive si possono far rientrare: la promozione di maggiore attività di cooperazione tra le autorità, una maggiore attenzione agli intermediari caratterizzati da dimensione e complessità particolarmente elevate, il potenziamento della trasparenza e dell'informativa al mercato.

1.2. La nuova infrastruttura di supervisione finanziaria europea

A seguito della crisi nel luglio del 2010 è entrato in vigore negli Stati Uniti il *Dodd-Frank Act* tale riforma introduce importanti innovazioni nell'organizzazione della supervisione finanziaria. Anche il Parlamento e il Consiglio UE hanno approvato un'importante riforma dell'architettura finanziaria europea nell'autunno del 2009 e dal 1° gennaio 2011 sono operativi i nuovi organismi: il Comitato europeo per il rischio sistemico ("*European Systemic Risk Board*" - ESRB), con funzioni di vigilanza macroprudenziale, e tre Autorità europee di vigilanza microprudenziale ("*European Supervisory Authorities*" - ESA), distinte per settore di intermediazione (bancario, mobiliare e assicurativo).

L'ESRB è stato predisposto con l'obiettivo di individuare per tempo fenomeni potenzialmente portatori di instabilità sistemica, a tale organismo è quindi assegnato il compito di studiare e monitorare nel continuo il sistema finanziario europeo per poi indicare le aree di rischio e fornire raccomandazioni per interventi correttivi da realizzare a livello comunitario o nazionale. Sebbene le raccomandazioni dell'ESRB non sono legalmente vincolanti, possono però essere rese pubbliche. Le autorità nazionali ed europee sono poi tenute a fornire informazioni sulle azioni intraprese per darvi seguito.

Le tre Autorità di vigilanza europee (ESA) devono invece svolgere la vigilanza microprudenziale insieme alle autorità di vigilanza nazionali, queste sono per le banche la *European Banking Authority* (EBA), per le assicurazioni l'*European Insurance and Occupational Pensions Authority* (EIOPA) e per i mercati mobiliari l'*European Securities and Markets Authority* (ESMA).

Queste Autorità sono state costituite con lo scopo di realizzare una effettiva integrazione tra le istituzioni finanziarie europee, mediante la promozione dell'armonizzazione delle regole e delle prassi di vigilanza applicate alle singole istituzioni. Al fine di raggiungere gli obiettivi posti sono stati attribuiti alle ESA poteri ampi. Di particolare rilievo è il compito di elaborare regole tecniche comuni (c.d. *single rulebook*) che, una volta approvate dalla Commissione europea, saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione; altro compito delicato è quello di assumere determinazioni per risolvere controversie tra autorità nazionali di vigilanza o per porre rimedio ai casi di non corretta applicazione della normativa europea; inoltre le ESA potranno assumere provvedimenti verso singole istituzioni finanziarie in caso di applicazione non corretta delle regole europee.

Per quel che concerne il settore bancario all'EBA è assegnato il delicato ruolo di coordinamento delle attività dei collegi con lo scopo di rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali e giungere ad attuare un trattamento prudenziale uniforme dei gruppi europei. Altro compito dell'EBA è quello di monitorare e gesti-

re la soluzione delle crisi dei gruppi cross-border. Infine, ma non meno rilevante all'EBA sono state assegnate funzioni in tema di protezione dei consumatori e di controllo sullo sviluppo di attività finanziarie – specie quelle innovative. L'esercizio di questi compiti potrebbe culminare in decisioni dell'EBA che vietano o limitano temporaneamente alcune attività.

1.3. Il trattamento prudenziale dei rischi per gli intermediari sistematicamente rilevanti

La recente crisi finanziaria è stata senza dubbio resa più grave e più difficile da gestire a causa della presenza di intermediari finanziari “*too big to fail*”, che spesso operavano *crossborder*. Una delle criticità più evidenti emerse, infatti, è stata l'assenza di strumenti efficaci per la gestione e la risoluzione delle crisi di questi gruppi finanziari complessi.

La vigilanza sui gruppi con attività in più paesi è, per sua natura, particolarmente complessa: la loro operatività richiede strumenti e assetti organizzativi di controllo idonei a cogliere, adeguatamente e tempestivamente, i profili di criticità, tali strumenti allo stato attuale mancano. Su incarico del G20 il Financial Stability Board ha definito un dettagliato programma di lavori con l'obiettivo rafforzare la vigilanza sulle *Systemically Important Financial Institutions* (SIFIs) sia in tempi normali, sia per la gestione delle crisi, con l'obiettivo di consentire alle SIFIs un'uscita ordinata dal mercato senza ricorso a fondi pubblici.

In una prima fase le nuove misure si dovranno applicare esclusivamente agli intermediari sistematicamente rilevanti attivi a livello globale, i G-SIFIs. Successivamente, le misure verranno estese a tutte le SIFIs e, a tendere, per alcuni specifici aspetti, all'intero comparto finanziario. Attualmente sono ancora in via di definizione le linee guida che le autorità nazionali dovranno utilizzare per individuare gli intermediari finanziari sistematicamente rilevanti.

Per il rafforzamento della supervisione in tempi ordinari il FSB ha raccomandato al Comitato di Basilea di riformare i *Basel Core Principles* (BCPs) in modo da permettere alle autorità nazionali, di gestire, precocemente, eventuali situazioni di emergenza di SIFIs. Quindi al fine di ridurre la probabilità e l'impatto di un eventuale loro fallimento saranno richiesti requisiti addizionali di capitale di vigilanza (*capital surcharges*) e l'imposizione di requisiti di liquidità più stringenti.

Per migliorare la gestione delle crisi, dato il rilevante impatto sulle finanze pubbliche nazionali, il FSB ha richiesto che ogni paese si doti di un quadro istituzionale che consenta la liquidazione ordinata delle SIFIs, evitando ripercussioni sul sistema finanziario globale. In particolare, si raccomandano interventi gradualisti volti a perseguire il duplice obiettivo di assicurare continuità operativa ai servizi e rendere appetibile il trasferimento delle linee di business ad altri operatori. Sempre nella stessa ottica, inoltre, le SIFIs saranno chiamate a predisporre dei *Reco-*

very and Resolution Plans (RRPs) al fine di valutare la loro capacità a essere sottoposte a una procedura di risoluzione (*resolvability*).

Il Comitato di Basilea ed il Financial Stability Board hanno chiesto alle autorità di vigilanza di potenziare l'attività dei collegi dei supervisori sui grandi gruppi *crossborder*, le diverse autorità tramite i collegi dovranno valutare congiuntamente i diversi profili di rischio a livello consolidato, definire gli interventi di vigilanza ed affrontano i problemi connessi con la gestione delle crisi.

1.4. Il progetto di riforma dei mercati dei derivati OTC e altri problemi aperti

L'assenza di un quadro regolamentare per i derivati OTC ha contribuito in modo importante alla crisi finanziaria.

Nel settembre 2010 la Commissione europea ha proposto una riforma per la regolazione degli OTC, la EMIR (*Europea Market Infrastructure Regulation*) allo scopo di promuovere la stabilità finanziaria. Attualmente il regolamento è in discussione al Consiglio del Parlamento europeo. La riforma è ispirata ai principi cardine della trasparenza e della riduzione del rischio sistemico.

Uno dei punti centrali della proposta è la previsione che per i derivati OTC standardizzati (ossia i derivati che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti) venga previsto un sistema di "central clearing" che garantisca dall'insolvenza della controparte. In pratica tali derivati dovranno essere "compensati tramite controparti centrali" che di fatto assolvono le stesse funzioni delle "clearing house". Considerato il ruolo centrale che sono destinati a ricoprire nel sistema finanziario internazionale, sugli operatori presso i quali sarà centralizzata l'operatività in derivati, è in previsione un adeguato grado di controllo.

Nel testo della EMIR si richiede inoltre ai partecipanti al mercato di misurare, monitorare e attenuare i rischi specifici degli OTC, anche mediante strumenti elettronici, per confermare le condizioni dei contratti su tali derivati. Inoltre, più severi requisiti di capitale e obbligo di raccolta delle informazioni presso i *trade repositories* sono altri elementi significativi della riforma in atto.

Numerosi sono gli aspetti tecnici nella proposta di riforma dei derivati che devono ancora essere risolti, resta sullo sfondo la questione di come conciliare regolamentazione e innovazione finanziaria.

Altri importanti temi sono all'attenzione delle autorità internazionali, come, solo per citarne alcuni, l'interrelazione tra regole prudenziali e principi contabili. Le autorità di regolamentazione finanziaria stanno compiendo numerosi sforzi per favorire la convergenza tra i principi contabili europei (IAS/IFRS) e quelli statunitensi (U.S. GAAP); tra i principali temi all'attenzione si fanno rientrare le metodologie di

accantonamento a fronte del rischio di credito nonché l'ambito di applicazione del fair value.

Ed ancora grande interesse è dedicato dalla regolamentazione al "sistema bancario ombra" (shadow banking) ovvero l'attività di intermediari non bancari con possibile rilevanza sistemica che si sono sviluppati in zone non regolamentate del sistema finanziario, e che tanto hanno inciso nel rendere più grave la crisi.

Conclusioni

La recente crisi finanziaria ha dimostrato come il venir meno della fiducia può provocare effetti destabilizzanti sui mercati e sugli intermediari, in conseguenza della globalizzazione dei mercati e delle interconnessioni tra i sistemi, la propagazione degli effetti tra i vari segmenti di attività e tra paesi è sempre più rapida e difficile da arginare (Draghi, 2010).

La gravità della crisi e l'ingente costo per l'economia reale ha richiesto l'impostazione di un nuovo framework di supervisione finanziaria. L'organizzazione su base nazionale delle responsabilità di vigilanza, soprattutto regolamentare, come ha dimostrato la crisi, non è più adeguata, la crescente integrazione dei mercati e la presenza di intermediari di grandi dimensioni in più paesi richiedono forme di coordinamento e cooperazione più solide e al tempo stesso una visione maggiormente attenta agli aspetti sistemici e meno concentrata su quelli microeconomici.

Gli obiettivi che si sono posti le autorità internazionali sono alquanto ambiziosi e al contempo l'equilibrio con l'industria finanziaria non è facile da raggiungere. Le attività da intraprendere sono numerose e complesse e richiedono forte coerenza tra le diverse giurisdizioni all'interno dell'Unione Europea al fine di non introdurre ingiustificati elementi di discrezionalità o di specificità nazionali.

La possibilità di conseguire pienamente i benefici attesi dalla riforma prudenziale si può prevedere fortemente dipendente dalla risposta degli stati membri alla domanda di un reale sviluppo di una cultura comune dell'attività di supervisione e di vigilanza. Solo promuovendo una forte convergenza dei modelli di vigilanza gli scopi che con il nuovo quadro regolamentare si vogliono raggiungere potranno essere realizzati.

Capitolo 2.

L'evoluzione delle crisi e la sottovalutazione dei rischi connessi

2.1. La crisi finanziaria e il rischio di mercato

La crisi ha raggiunto proporzioni allarmanti. Tutto ha avuto inizio con lo scoppio della bolla del mercato immobiliare americano nel 2004, dopo un lungo periodo in cui i prezzi delle case erano cresciuti costantemente; ad un numero crescente di famiglie veniva data l'opportunità di accendere un mutuo, in maniera quasi indiscriminata. I creditori, infatti, facevano ampio ricorso alla pratica dei "prestiti subprime" – prestiti concessi a persone di dubbia solvibilità le quali, in condizioni fisiologiche di funzionamento dei mercati, non avrebbero mai potuto accedere al credito per acquistare un'abitazione. Detti mutui si caratterizzavano per la presenza di un tasso d'interesse irrisorio durante i primi anni del contratto che, negli anni successivi, avrebbe subito un repentino incremento. Nonostante la preoccupazione di alcuni economisti riguardo ai rischi insiti in tali operazioni fosse considerevole, l'atmosfera "festosa" regnante nel mercato immobiliare statunitense non lasciava spazio alla messa in discussione del meccanismo. I problemi non tardarono a manifestarsi: giunto il momento del rimborso delle rate, i tassi d'interesse sui mutui subprime schizzarono alle stelle; debitori insolventi sparsi nel sistema finanziario a tutte le latitudini del globo crearono il panico. Di riflesso si bloccò il sistema bancario, in quanto le banche, diffidenti le une nei confronti delle altre, non erano più disposte ad aprire posizioni di credito interbancario, determinando di fatto un periodo cosiddetto di "credit crunch" nel quale la liquidità non circola nel sistema a causa della perdita di fiducia. Le perdite cominciarono ad accumularsi: infatti, a luglio 2008, grandi banche e istituzioni finanziarie a livello mondiale denunciarono risultati negativi per circa 435 miliardi di dollari.

I governi, al fine di scongiurare un collasso dell'economia dalle conseguenze disastrose, intervennero in soccorso dei summenzionati istituti, seppure non procedendo al salvataggio incondizionato di tutti gli operatori. In particolare, le eccessive sofferenze della Lehman Brothers crearono al suo interno uno shock di liquidità di entità tale da condurla al fallimento nel settembre del 2008.

L'effetto domino conseguente ha portato al crollo della Borsa determinando un andamento negativo delle quotazioni dei titoli di mercato innescando la ben nota crisi finanziaria.

Proprio quest'ultima, probabilmente, sarebbe potuta esser contrastata in modo più efficace se i principi di Basilea II relativi al rischio di mercato fossero entrati a regime.

Quello di mercato, infatti, è un rischio che aggrega due differenti classi di rischiosità, una legata al portafoglio di negoziazione e l'altra legata all'intero bilancio; è nella prima di queste che è presente altresì il rischio che riveste il maggior interesse, il *rischio di posizione*, il quale a sua volta è articolabile in *rischio generico* e *rischio specifico*.

In dettaglio, il *rischio generico* è connesso al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti negoziati mentre il *rischio specifico* fa riferimento al rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati connessa con fattori esprimenti la situazione dell'emittente.

All'interno della classe di rischi relativa al portafoglio di negoziazione è presente anche il *rischio di cambio* legato alle perdite causate per effetto di variazioni sfavorevoli dei corsi delle divise estere, mentre all'interno della classe di rischi relativa all'intero bilancio sono contenuti anche il *rischio di regolamento* e il *rischio di concentrazione*.

Il *rischio di regolamento* contempla il rischio che le transazioni in strumenti finanziari (inclusi i derivati), valute e merci non ancora regolate dopo la loro data di scadenza espongano l'intermediario finanziario ad una perdita derivante da inadempienze nel regolamento.

Il *rischio di concentrazione* pone l'attenzione sull'entità dei rischi nei confronti delle singole controparti e sull'ammontare complessivo delle esposizioni di maggior importo; la sua mitigazione permette di limitare la potenziale perdita massima in caso di insolvenza della controparte e di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio creditizio.

2.2. La crisi bancaria e il rischio operativo

Il crollo delle borse e quindi dei titoli azionari ha determinato effetti devastanti sul patrimonio netto delle banche. Queste ultime, infatti, a seguito dell'aumento delle insolvenze dei propri affidati, sono state costrette a svalutare sia gli attivi rappresentati da mutui e prestiti, sia quelli rappresentati da titoli strutturati e strumenti di mercato garantiti dagli stessi mutui subprime statunitensi, vedendo così ridurre inevitabilmente il proprio patrimonio. Quella che nasce come una crisi di liquidità per il crollo dei prezzi dei titoli strutturati, generata dalla carenza di liquidità del relativo mercato e dalla mancanza di fiducia nel mercato interbancario, si trasforma in una crisi di solvibilità delle stesse banche. Tale crisi bancaria trova però le sue radici nei cambiamenti cruciali che ha subito la modalità di "fare banca" ovvero nel passaggio dal modello tradizionale di intermediazione *originate to hold*, che significa "origina e trattieni", al modello *originate to distribute*, che si traduce letteralmente in "origina e distribuisci", per il quale prestiti, mutui, crediti non vengono più contratti per essere trattenuti nel portafoglio bancario ma bensì

per essere rivenduti attraverso il processo di cartolarizzazione. Mentre infatti nel modello classico dell'intermediazione finanziaria le passività esigibili nel breve periodo (depositi bancari che, in virtù del processo di trasformazione delle scadenze sono convogliati anche in attività di medio lungo termine, compresi crediti verso imprese o famiglie) permangono nei bilanci degli intermediari i quali restano così i responsabili dei rischi ad essi connessi relativi alla solvibilità del debitore e all'effettivo uso del credito erogato, nel modello alternativo, le banche che inizialmente erogano i crediti, non li trattengono più nel proprio attivo ma li cedono a Società veicolo. Queste ultime cartolarizzano tali attività in complessi strumenti finanziari (titoli derivati) senza accantonare ulteriore patrimonio netto per cautelarsi nei confronti del rischio connesso a tali operazioni. L'orientamento a generare profitti facili e nel breve periodo emerge in relazione a diversi aspetti quali:

- la creazione di mutui molto complessi in grado di attrarre famiglie con basso reddito che, pure di acquistare un immobile, non hanno valutato la sostenibilità del debito nel lungo periodo;
- la riduzione da parte delle Banche degli standard di verifica nelle fasi di istruttoria mirati alla massimizzazione dei volumi erogati;
- la distribuzione di prodotti strutturati a breve scadenza con rendimenti elevati emessi al fine di attrarre investitori istituzionali non in grado di misurare correttamente i rischi e di massimizzare le commissioni di performance, supportati anche dal management che, essendo retribuito in base alle proprie prestazioni è interessato all'aumento degli utili per incrementare i guadagni sulle stock option;
- l'operato delle agenzie di rating, frutto di un orientamento al breve periodo, che ha reso possibile l'assegnazione di rating molto elevati ad operazioni di finanza strutturata per irrobustire i guadagni.

Tale orientamento ha consentito alle Banche statunitensi di cartolarizzare mutui ad alto rischio per poi venderli, ingannando il mercato, come strumenti finanziari AAA solo perché concessi da Banche aventi come giudizio di merito tale tipologia di rating. La Globalizzazione ha di certo incrementato esponenzialmente le opportunità di investimento finanziario; è in tale contesto infatti che i sistemi bancari hanno esteso i loro servizi finanziari senza limitazioni offrendo al mercato titoli scadenti, cartolarizzati e nascosti all'interno di diversi portafogli, introdotti originariamente dalle Banche statunitensi per poi essere diffusi in tutto il mondo senza che queste abbiano rispettato i vincoli sulle proprie riserve patrimoniali. La mancanza di adeguati controlli sugli intermediari e sui mercati finanziari ha inoltre facilitato la diffusione di tali operazioni che sono state compiute sotto la cattiva sorveglianza degli Istituti di Vigilanza e con il beneplacito delle Agenzie di Rating. Queste, complici del collasso del sistema finanziario statunitense, si sono difese da tali accuse affermando, nei processi a loro carico, che i loro giudizi di affidabilità potevano essere considerati solo come opinioni e non come giudizi certi. Anche le assicurazioni hanno finanziato il crollo delle Banche investendo i loro pre-

mi in attività speculative, e assicurando le banche dal fallimento dei “titoli tossici” che esse stesse vendevano al mercato¹.

Alla luce di tale scenario per superare la prociclicità di Basilea 2 è importante tener conto non solo degli aspetti tecnici con i quali sono definiti i requisiti patrimoniali delle banche ma considerare la possibilità di adottare politiche di accantonamento a riserva migliori, che prevedano stanziamenti espliciti più elevati nei periodi di crescita economica per poi utilizzabili nei periodi di maggiore crisi. Analogamente si dovrebbe tener conto anche della possibilità di implementare sistemi di rating maggiormente orientati al lungo periodo che considerino eventuali inversioni del ciclo economico per essere meno sensibili alle fluttuazioni dello stesso e per rendere di fatto più stabili anche i requisiti di capitale².

Inoltre, nell’espandersi dell’economia, con l’aumento dei prezzi delle attività, è calata la percezione del rischio ed il finanziamento esterno è diventato più agevole sia in termini di costi che di offerta; le banche hanno erogato prestiti senza controllare i rischi connessi a tali operazioni e l’assenza di regole sul rischio di liquidità, accompagnata dalla scarsa attenzione verso l’utilizzo di una rigorosa e appropriata struttura di controlli interni per implementare una prudente gestione, hanno contribuito alla generazione della crisi bancaria e quindi alla riduzione della concessione alle imprese del credito. Non potendo prevedere tali processi ex ante ci si chiede se è possibile distinguere l’accumularsi di tali vulnerabilità. Come? La crisi ha richiamato l’attenzione delle Banche e dell’Autorità di Vigilanza verso la necessità di un’adeguata gestione del rischio operativo e del *rischio di liquidità*: “ *With market and credit risk you can loose a fortune. With liquidity risk you can loose the bank!*”, dunque, al fine di prevedere tempestivamente se la banca sarà in grado di onorare i propri impegni finanziari saranno introdotte con Basilea 3 nuove misure quantitative volte a verificare la capacità di rispondere in maniera positiva anche in condizioni di stress e soprattutto in situazioni di crisi, durante la quali la prociclicità di Basilea 2 ha manifestato tutte le sue debolezze. Le banche, inoltre, in caso di emergenza dovranno essere in grado di dotarsi di piani di emergenza per rifinanziarsi e per liquidare le attività nella maniera più ordinata possibile. Per quel che riguarda invece il *rischio operativo*, al fine di evitare che l’incorrere in perdite dovute a inefficienze operative a livello di procedure, personale, sistemi tecnologici, sarà necessario implementare sistemi di controllo tesi all’identificazione dei principali eventi di rischio operativo ai quali è esposta l’attività creditizia svolta prevedendo al contempo una serie di procedure che mitigino tali incidenze sia in termini di frequenza che di danno economico. Un valido strumento gestionale, proposto dalla Autorità di Vigilanza della Banca D’Italia

¹ “Inside job” film documentario diretto da Charles H. Ferguson che racconta della crisi finanziaria del 2008-2010, premio Oscar 2011 per il miglior documentario.

² Sironi A., “Addio Basilea 2”, *La Voce finanza/internazionali*, ottobre 2008.

per strutturare e implementare al meglio i sistemi di controllo interni delle Banche e per definire i requisiti minimi del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale è l'ICAAP, attorno al quale ruota tutta la pianificazione strategica degli istituti di credito³.

Riprendendo una dichiarazione del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti al G20 di Parigi, secondo cui *"All'origine della crisi ci sono le banche"*, le quali innumerevoli volte hanno trovato la salvezza scaricando i propri debiti *"sulle spalle dei bilanci pubblici"*, è necessario sottolineare come le crisi bancarie che generano sfiducia nel mercato interbancario e quindi determinano la restrizione della concessione del credito alle imprese possano indurre e accrescere la recessione del Paese e quindi possano generare la crisi economica.

2.3. La crisi economica e il rischio di credito

La crisi economica scoppiata alla fine del 2008 ha sconvolto il mondo sia al livello dei piccoli risparmiatori che delle grandi aziende, dei gruppi bancari e delle compagnie assicurative, e non ultimo il commercio internazionale. Tra i principali fattori che hanno generato lo shock figurano gli alti prezzi delle materie prime, una crisi alimentare mondiale, un'elevata inflazione globale, la minaccia di una recessione in tutto il mondo, così come una crisi creditizia e una crisi di fiducia dei mercati borsistici.

Il 2008 è stato un anno caratterizzato da un incremento generalizzato dei prezzi delle materie prime, trainato dal rialzo del prezzo del petrolio – che arrivò a costare 147 dollari al barile⁴ – ed il rialzo del prezzo di altre materie essenziali nella catena della produzione.

Gli Stati Uniti, come esposto precedentemente, sono entrati per primi in una grave crisi creditizia e ipotecaria che si è sviluppata a seguito della forte bolla speculativa immobiliare e della svalutazione del dollaro rispetto all'euro e ad altre valute. Dopo diversi mesi di debolezza e perdita di impieghi, il fenomeno è collassato nel 2008 causando il fallimento di banche ed entità finanziarie⁵ determinando altresì una forte riduzione dei valori borsistici e della capacità di consumo e risparmio della popolazione, sfociando, in ultima istanza, in una fase di recessione economica.

³ Banca d'Italia, *Guida per l'attività di vigilanza*, Circolare n. 269, 2008.

⁴ Bellomo S., "Il petrolio verso i 100 dollari al barile", *Il Sole 24 Ore*, 14 gennaio 2011, <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-01-14/petrolio-mette-rischio-ripresa-080341.shtml>

⁵ Corriere della sera, "Lehman Brothers dichiara fallimento. I possibili acquirenti si sono ritirati dopo il rifiuto del governo Usa di intervenire con fondi a sostegno", *Corriere della Sera*, 16 settembre 2008, http://www.corriere.it/economia/08_settembre_15/lehman_brothers_banca_crisi_credito_Usa_b8805f84-82b3-11dd-9b8b-00144f02aabc.shtml

Il problema principale è identificabile nel disinteresse della politica alla regolamentazione del sistema finanziario e bancario che, negli Stati Uniti stessi, si è sostanziato addirittura in un processo tendente alla progressiva deregolamentazione.

L'azione degli istituti bancari influisce molto sulla politica economica di un paese ed in particolare, sull'inflazione; generando bassi consumi, l'elevata inflazione conduce inevitabilmente alla recessione. Le ripercussioni sull'economia reale si basano su due elementi principali: rallentamento dell'attività produttiva e aumento del tasso di disoccupazione. Tuttavia, per porre fine in maniera definitiva a tutto ciò è necessario partire dalla radice del problema, dalla sua causa primaria e, ossia, da un sistema bancario malato assolutamente da riformare: la *crisi di fiducia* blocca il mercato del credito scaturente dall'impennata dei tassi d'interesse; non avendo più risorse a disposizione per pagare i propri creditori e non potendo più contare sull'appoggio delle altre banche per procurarsene altre, da una crisi di liquidità si passa ad una crisi economica il cui fulcro diviene la recessione.

Per fronteggiare questo nuovo problema presentatosi, le banche hanno iniziato a vendere titoli per ottenere liquidità e a ridurre i prestiti alle famiglie alle imprese. Ma questi drastici provvedimenti hanno dato il via ad un circolo vizioso: la precipitosa liquidazione di titoli ha determinato il crollo delle borse, e famiglie e imprese si sono ritrovate da un giorno all'altro senza denaro e finanziamenti. Travolte dalla tempesta delle borse, scompaiono grandi banche prestigiose. Quelle sopravvissute cercano di rilanciarsi con le attività tradizionali. Si torna così all'economia reale, ma a distanza di tre anni dall'inizio della crisi, nel mondo dilaga ancora la recessione.

Il vero shock resta la *paralisi del credito*: i Governi vogliono contrastarla e, con i maxi piani di salvataggio e attraverso Basilea 3, mettono il mercato sotto tutela.

Il rischio di credito dei clienti, secondo Basilea 2, deve essere calcolato dalle banche per garantire la stabilità e la solidità del sistema bancario.

Negli accordi vengono fornite due variabili da considerare per il calcolo del rischio di credito:

- 1) La probabilità di insolvenza del debitore (PD)
- 2) Il tasso di perdita in caso di insolvenza (LGD).

Con l'introduzione di "Basilea 2", alle banche è concessa la possibilità di scegliere la metodologia da utilizzare per quantificare il Patrimonio di Vigilanza da detenere ("calcolo del requisito patrimoniale") a fronte dei rischi di credito.⁶

⁶ Regolamento validato da Banca d'Italia.

Le imprese sono interessate in maggior misura alle prescrizioni relative al rischio di credito poiché è da questo che dipende la concessione dei finanziamenti anche se, tuttavia, con l'introduzione del rischio operativo, si determinerà un incremento dei costi generali che, inevitabilmente, avrà riflessi anche sul costo del denaro per le imprese.

Al fine di valutare il rischio di credito associato alle diverse imprese ed operazioni di finanziamento, le banche potranno adottare il metodo standard (rating esterni) oppure il metodo dei rating interni (I.R.B.), a sua volta suddiviso in una versione di base ("foundation") ed una avanzata ("advanced"). Nelle due metodologie basate sui modelli interni, novità principale di Basilea 2, le banche stimano internamente le componenti dello stesso rischio di credito e cioè la probabilità di default (PD), la perdita in caso di default (LGD) nonché l'esposizione al momento del default (EAD).

La probabilità di inadempienza (PD - Probability of Default) è la probabilità che il soggetto finanziato si trovi nella situazione di non poter adempiere integralmente al rimborso del prestito alla scadenza; praticamente si stima la probabilità che il soggetto richiedente il finanziamento si trovi entro un anno, in una situazione di inadempienza.

L'affidabilità finanziaria prende il nome di rating, legato inversamente al grado di rischio: a più alti livelli di rating corrispondono più bassi gradi di rischio di inadempimento.

La perdita in caso di inadempienza (LGD - Loss Given Default) è la percentuale presunta di perdita in caso di inadempienza, vale a dire quanta parte del finanziamento concesso andrebbe perduta per inadempimento del cliente. LGD dipende da:

- garanzie, reali o personali;
- costo finanziario del tempo di recupero, variabile in funzione del tempo e del tasso di mercato ottenibile da altre attività finanziarie;
- costi delle procedure concorsuali o di recupero interne delle banche.

L'esposizione in caso di inadempienza (EAD - Exposure at Default), infine, quantifica l'ammontare del finanziamento a rischio di inadempienza: tale grandezza dipende dal fido concesso.

Con il ricorso ai Modelli Internal Rating (I.R) alle controparti affidate sarà attribuito un rating che corrisponde ad esprimere la probabilità d'inadempienza; parametro che oltre ad essere utilizzato per determinare la corretta ponderazione della controparte affidata, sarà anche uno strumento gestionale che guiderà le politiche commerciali degli istituti di credito. La banca deve condurre un'istruttoria per stimare la perdita attesa per lo specifico cliente e per definire il pricing dell'operazione al fine di raggiungere i suoi obiettivi in termini di remunerazione

del capitale apportato dagli azionisti. Il rischio d'inadempienza è quindi identificato quantitativamente dalla perdita che la banca potrebbe subire al verificarsi dell'inadempimento.

Tale perdita ha una componente attesa ed una componente inattesa.

La prima componente rappresenta la perdita che in media, in un arco temporale di un anno, una banca si aspetta di sostenere a fronte di una posizione o di un portafoglio di crediti. Questa parte, essendo per definizione prevedibile, in realtà non rappresenta un rischio vero e proprio per la banca, perché dovrebbe essere già considerata come una componente di costo da addebitare al cliente nel momento in cui viene determinato il tasso contrattuale del credito. Il tasso di perdita attesa è calcolato come prodotto tra PD, LGD e EAD e rappresenta un costo che è allocato nel conto economico e accantonato in un fondo rischi da utilizzare al momento in cui si dovesse verificare l'insolvenza.

La seconda componente del rischio di credito è la perdita inattesa, ovvero la variabilità della perdita attorno al valore medio della distribuzione dei tassi di perdita. Questa componente è effettivamente un rischio per la banca poiché rappresenta la possibilità che in caso di insolvenza, in un momento futuro durante la vita del contratto, la perdita effettivamente subita dalla banca sia maggiore della perdita attesa stimata inizialmente e tale rischio deve quindi trovare un'adeguata copertura nel patrimonio.

Quindi, fatte queste premesse, ne deriva che il "capitale proprio" di una banca ha la funzione di coprire le perdite inattese in cui può incorrere l'istituto di credito; qualora le perdite che effettivamente si realizzassero dovessero essere superiori a quelle attese, la banca potrà sopravvivere grazie alla dotazione di capitale proprio. Il tasso attivo da applicare ai prestiti dovrebbe essere determinato in modo tale da remunerare tutte le varie componenti di perdita oltre ai costi operativi.

Ai fini della valutazione del merito di credito di una azienda vengono valutate, inoltre, una notevole quantità di informazioni riguardo: bilanci, organizzazione aziendale, budget e piano industriale, sconfinamenti in c/c, insoluti, ritardi nei pagamenti delle rate, ecc.

Tutti questi strumenti non riescono a ridurre la prociclicità di Basilea 2, che, con la riduzione del credito da parte delle banche genera un aumento dell'effetto recessivo e che influisce negativamente nei bilanci delle imprese le cui perdite non consentiranno alle stesse di investire in ricerca e sviluppo, nonché, genereranno un rallentamento del processo produttivo e disoccupazione; gli effetti della recessione economica confluiranno negativamente sulle banche causando una diminuzione del patrimonio e, in casi estremi, una nuova crisi finanziaria.

Le restrizioni al credito apportate da Basilea 2 non hanno sviluppato una crescita economica sostanziale. A questo porrà rimedio Basilea 3.⁷

⁷ Onado M., "Basilea 3 è la via per superare le debolezze di sistema", Il Sole 24 Ore, 15 settembre 2010.

Capitolo 3.

Basilea 3: Impatti quantitativi e qualitativi

La crisi ha fatto ritenere indispensabile un complessivo ripensamento della regolamentazione prudenziale. Al centro del futuro quadro prudenziale delineato nel pacchetto di riforme rimangono le regole sull'adeguatezza del capitale, strumento essenziale per influenzare gli incentivi all'assunzione di rischi da parte delle banche e per determinare la loro capacità di assorbire perdite.

Le proposte prevedono innanzitutto una più adeguata calibrazione del peso di alcuni rischi e, dunque, del patrimonio che le banche devono detenere per farvi fronte. La crisi ha infatti mostrato come i rischi, in particolare quelli di mercato e di controparte insiti in alcune tipologie di esposizione fossero ampiamente sottostimati. La necessità di "riequilibrare" le ponderazioni è divenuta dunque prioritaria. Requisiti patrimoniali che tengono conto del valore a rischio o delle correlazioni tra attività in condizioni di stress rispondono proprio all'esigenza di prevenire gli eccessi che hanno contribuito in misura significativa alla propagazione della crisi.

Il secondo intervento riguarda il miglioramento della qualità degli strumenti finanziari che possono essere inclusi nel patrimonio di vigilanza. Si tratta di un intervento irrinunciabile, uno snodo fondamentale della proposta di riforma.

Il nuovo pacchetto regolamentare sottolinea l'importanza di una definizione della componente predominante del patrimonio di base (il Core Tier 1) che includa solo elementi con la più forte capacità di assorbire perdite. Per le società per azioni tale componente dovrà essere limitata alle azioni ordinarie e alle riserve di utili; sono previsti alcuni aggiustamenti per tener conto delle specificità degli strumenti di capitale emessi dalle banche organizzate in forma di società cooperativa.

Nelle altre componenti del Tier 1 verranno inclusi solo strumenti che assorbono le perdite in un'ottica di continuità aziendale, pagano dividendi o interessi in modo discrezionale e non cumulativo, non hanno data di scadenza né incentivi al rimborso anticipato. Saranno introdotte regole più stringenti per l'ammissibilità nel patrimonio supplementare degli strumenti di debito subordinato; scompariranno gli elementi di qualità più bassa (Tier 3). Gli attuali coefficienti patrimoniali minimi relativi al patrimonio totale e a quello di base saranno affiancati da un requisito relativo al Core Tier 1.

La nuova definizione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi dovrà essere attentamente calibrata sulla base di una valutazione complessiva dell'interazione tra le diverse componenti della proposta regolamentare e dei possibili effetti sul livello complessivo di intermediazione bancaria. L'obiettivo de-

ve essere quello di disegnare un regime prudenziale che sia coerente al proprio interno e che raggiunga un equilibrio fra l'obiettivo di ridurre i rischi di instabilità sistemica e quello di sostenere la crescita dell'economia.

3.1. I coefficienti patrimoniali

L'Accordo di Basilea 3, coerentemente con quanto suddetto, si fonda sulla necessità di un miglioramento della qualità del patrimonio di vigilanza delle banche. Le nuove regole impattano sugli Istituti di credito, ma anche sulle imprese, soprattutto su quelle di piccole dimensioni. Da una prima analisi, si può rilevare come i nuovi requisiti previsti dall'Accordo siano più severi di quelli attualmente fissati. Per non compromettere la ripresa in corso, è prevista una certa gradualità, in modo da permettere alle banche di continuare ad assicurare i necessari flussi di credito e per rispondere alle esigenze delle imprese, potenzialmente esposte a eventuali inasprimenti nelle condizioni di offerta del credito.

Il comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha dato il via libera al nuovo Accordo Basilea 3 per rafforzare il patrimonio delle banche ed evitare altre situazioni di crisi. Le banche italiane e non solo, da qualche tempo hanno condiviso la necessità di rinnovare il quadro di regole prudenziali per garantire una maggiore stabilità e per gestire al meglio i rischi. L'accordo interviene su quelli che sono ritenuti i requisiti chiave imposti alle banche nella loro attività, che vengono misurati dal rapporto tra patrimonio di vigilanza, ovvero i fondi su cui una banca può maggiormente contare in fase di necessità, rispetto al totale delle sue attività, ponderate per tener conto delle effettive caratteristiche di rischio. Esiste già, a tal proposito, l'obbligo per le banche di mantenere una quota di capitale come riserva. Tale riserva, durante la recente crisi, è stata insufficiente per diversi Istituti di credito. Da qui l'esigenza dell'Accordo, voluto dalle banche centrali, che imponga requisiti patrimoniali più severi per le banche, a cominciare da un rafforzamento della quota di capitale usata come riserva.

Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali sarà attuato, più precisamente, in due modi:

- attraverso una provvista di strumenti di qualità più elevata;
- verrà richiesto alle banche di mantenere un cuscinetto («buffer») di capitale aggiuntivo sopra i minimi previsti.

Nuovi livelli dei coefficienti determineranno un incremento qualitativo e quantitativo del patrimonio di vigilanza rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, sarà potenziato il cosiddetto «Minimum Common Equity Capital Ratio» (patrimonio di qualità primaria, calcolato sommando capitale azionario e riserve), il cui indicatore patrimoniale passerà dall'attuale minimo del 2% al 3,5% nel 2013 e al 4,5% definitivo nel 2015. A questo, si aggiungerà un Capital Conservation Buffer

(descritto specificamente nel paragrafo successivo), ovvero un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione obbligatoria: si partirà da uno 0,625% da gennaio 2016, per arrivare a gennaio 2019 ad un definitivo 2,5%. In tutto, il capitale minimo di migliore qualità più il cuscinetto di conservazione del capitale dovranno raggiungere il 7% al 1° gennaio 2019. Inoltre, salirà anche il Tier 1, ovvero il patrimonio di base, che tiene conto di capitalizzazione, utili, riserve e cosiddetti strumenti ibridi, il quale dall'attuale 4% passerà al 4,5% nel 2013, per arrivare al definitivo 6% a partire dal 2015. Il requisito minimo per il patrimonio complessivo attualmente previsto, non cambierà e rimarrà all'8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio. Con l'aggiunta del «cuscinetto», tale indicatore salirà al 10,5%. A tutt'oggi, mancano le disposizioni di dettaglio per definire il calcolo del patrimonio di vigilanza e non è ancora possibile valutare con precisione l'effettivo impatto dei nuovi standard, sia a livello macro che a livello di singolo Paese. A fronte dei potenziali benefici, che deriveranno da un maggior presidio della stabilità delle banche, non mancheranno impatti sull'economia reale. Da una prima analisi, si può rilevare come i requisiti previsti dall'Accordo siano più severi di quelli attualmente stabiliti. Per non compromettere la ripresa in corso, è prevista una certa gradualità, in modo da permettere alle banche di continuare ad assicurare i necessari flussi di credito. Una gradualità necessaria, inoltre, anche alle imprese, preoccupate di non riuscire a mantenere la normale operatività di credito. Per tali ragioni, è prevista un'entrata in vigore graduale dei minimi e dei buffer per la conservazione del capitale (al 2013 requisiti più bassi, poi innalzamento graduale; introduzione del «buffer» solo successivamente). Le regole sulle deduzioni dal patrimonio di vigilanza entreranno in vigore progressivamente, mentre, gli strumenti di capitale oggi ammessi verranno esclusi un po' per volta. Come effetto di questi meccanismi, i nuovi requisiti saranno a regime pienamente nel 2020 e gli strumenti non più misurabili nel patrimonio saranno completamente esclusi solo a partire dal 2023. Le banche, pertanto, avranno molto tempo per adeguarsi ai requisiti richiesti.

Tale complesso di norme avrà importanti riflessi su alcuni aspetti strategici dell'attività delle banche, fra i quali:

a) nuove esigenze qualitative e quantitative di patrimonializzazione, che impongono alle banche di rivedere la politica attuale in materia di ricorso al mercato dei capitali, di porre attenzione estrema alla redditività aziendale, di progettare una nuova politica di destinazione degli utili, con specifico riferimento alla necessità di raggiungere un rapporto fra accantonamenti e dividendi più equilibrato di quello che ha contraddistinto gli ultimi anni;

b) eventuali modificazioni, anche qui di carattere qualitativo e quantitativo, nella determinazione degli obiettivi aziendali in materia di volume dell'attività da svolgere e di composizione di tale attività nelle forme più consone per assicurare un adeguato equilibrio fra le esigenze di patrimonializzazione prima ricordate e il

posizionamento nel mercato bancario e finanziario sia a livello globale sia nei singoli segmenti che lo compongono.

Le banche italiane sono molto interessate a queste due questioni fondamentali che devono affrontare e risolvere per arrivare ad una nuova definizione e a una nuova organizzazione in vista prospettica. Riguardo il primo punto, le Banche che non volessero adattare la propria struttura per adeguarsi a Basilea 3 dovrebbero porre in essere alcune azioni, tra le quali:

a) sostituzione di strumenti finanziari considerati come patrimonio da Basilea 2 e non più accettati come tale nella più restrittiva definizione di Basilea 3, convertendo gli stessi in vere e proprie azioni ordinarie;

b) aumentare il capitale;

c) adozione di politiche di reinvestimento di utili.

Per quanto riguarda le banche italiane la situazione risulta essere varia e quindi non è possibile stabilire delle regole universali da adottare per adeguarsi alle norme di Basilea 3. In termini generali però, si può dire che i fabbisogni di trasformazione di strumenti finanziari in azioni ordinarie e quelli di aumento di capitale non sono per nulla irrilevanti. L'utilizzo dei primi è stato, infatti, massiccio e il livello di patrimonializzazione richiesto da Basilea 3 è lontano da quello attuale della maggior parte delle nostre banche sempre nell'ottica del mantenimento dell'attivo che oggi risulta essere investito da esse. La loro posizione nei riguardi del mercato finanziario non è del resto semplice anche perché diverse banche si sono finanziate negli scorsi anni collocando nello mercato titoli obbligazionari che stanno venendo a scadenza e che dovranno essere sostituiti da nuove emissioni, che richiederanno la disponibilità di investitori istituzionali e privati che saranno in gran parte gli stessi ai quali saranno proposti i collocamenti azionari. Stime fatte da fonti autorevoli⁸ dicono in proposito che i fabbisogni accennati ammonteranno a circa 40 miliardi di euro per i soli mezzi patrimoniali primari, che metteranno in concorrenza le singole banche italiane fra di loro, ma, cosa alquanto maggiore, anche con banche di altri paesi che si proporranno al mercato con gli stessi tempi e obiettivi. Il problema della patrimonializzazione ha poi altri aspetti da non sottovalutare, riguardando anche le possibili implicazioni che gli aumenti del capitale azionario delle banche avranno sui relativi assetti proprietari. Questo problema è già emerso in altre occasioni, come quando si è trattato di richiedere l'intervento dello Stato attraverso l'emissione dei cosiddetti Tremonti Bonds. Come noto, infatti, in quasi tutti i casi che si sono presentati in argomento le motivazioni del ricorso al finanziamento statale non hanno avuto nulla a che fare con la crisi allora in atto, bensì con l'obiettivo di raggiungere una maggiore patrimonializzazione senza coinvolgere l'azionariato del momento, il ricorso al quale sarebbe stato

⁸ <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-12-16/BANKITALIA-impatto-basilea3-istituti-110417.shtml>

problematico e avrebbe potuto cambiare i rapporti di potere interni. Il ruolo delle fondazioni di origine bancaria in alcuni casi è stato e sarà ancora determinante. Il richiamo ai Tremonti Bonds può essere utile per ricordare che potrebbe non essere inutile che il Governo mantenesse aperta la possibilità di utilizzarli ovviamente non più ai fini della soluzione di una crisi, ma bensì proprio per aiutare le banche a patrimonializzarsi onde mettersi in regola con Basilea 3 mantenendo intatta la loro capacità di sostenere l'economia con le concessioni creditizie. Per indurre le banche a utilizzare più intensamente di quanto fatto in precedenza il provvedimento in questione occorrerebbe tuttavia che si modificassero le condizioni dello stesso utilizzo, che finora l'hanno in effetti scoraggiato e hanno addirittura indotto una delle banche utilizzatrici ad effettuare un aumento di capitale per rimborsare anticipatamente i finanziamenti statali ricevuti. Un'idea potrebbe essere quella di allineare il tasso d'interesse sui bonds in questione al rendimento dei titoli di Stato di analoga scadenza in modo da rendere il finanziamento relativo neutrale sia nei riguardi del bilancio statale sia nell'ambito del bilancio delle banche che lo utilizzassero. In questo modo il Governo italiano, che già ha dimostrato forte disponibilità nei riguardi del problema in esame includendo nel maxi emendamento al decreto cosiddetto mille proroghe una norma in base alla quale le imposte anticipate iscritte nei bilanci delle banche potranno essere trasformate in crediti d'imposta ai fini del calcolo della patrimonializzazione prevista da Basilea 3, farebbe fino in fondo la sua parte, come hanno dovuto fare, benché in termini assai più pesanti, altri governi.

C'è da porre l'accento sul fatto che non sarà facile per le banche italiane che faranno appello al mercato avere successo sia per le emissioni di azioni ordinarie che qui maggiormente interessano, ma anche per quelle obbligazionarie che saranno comunque determinanti per gli equilibri finanziari delle stesse. Sicuramente giocheranno fattori importanti, come le dimensioni dei fabbisogni, la situazione economica e patrimoniale delle singole banche, le condizioni alle quali le nuove azioni saranno offerte al mercato, le esigenze e la disponibilità dell'azionariato attuale e specialmente degli azionisti di maggioranza, la situazione del mercato, la presenza o meno di emissioni di altre banche e così via. Importantissimi saranno i tempi delle emissioni nel senso che il loro successo sarà tanto maggiore – a parità di altre condizioni – quanto prima le emissioni saranno effettuate. Più passa il tempo e più il mercato rischia di intasarsi e le probabilità di successo delle emissioni si riducono.

Dal punto di vista strategico, Basilea 3 avrà sicuramente un impatto sulla ridefinizione quantitativa e qualitativa dell'attività delle singole banche. Le scelte in argomento sono molteplici e tuttavia strettamente connesse con le decisioni che verranno adottate in materia di patrimonializzazione. Se, infatti, per motivi diversi, una banca decidesse di non rivedere la sua patrimonializzazione attuale, le alternative sono semplicissime: o riduce il volume dell'attivo o ne cambia più o meno drasticamente la composizione ridimensionando le attività che assorbono più pa-

trimonio e aumentando quelle che ne assorbono di meno. Nel calcolo dovranno in ogni caso considerare con particolare attenzione le attività che Basilea 3 tratta diversamente da Basilea 2 e che potrebbero pesare anche fortemente sulle decisioni anzidette. Se, invece, una banca decidesse di rivedere la sua patrimonializzazione mediante la conversione in azioni ordinarie di titoli ibridi o mediante il ricorso all'aumento di capitale a pagamento oppure ancora mediante l'accantonamento di utili, le possibilità in merito alla ridefinizione dell'attivo sono diverse. Secondo l'importo della nuova patrimonializzazione ci potrà essere la possibilità di mantenere la struttura attuale dell'attivo (se considerata la migliore per gli obiettivi aziendali perseguiti) e eventualmente anche di aumentarne le dimensioni. Un aspetto cruciale sarà, in ogni caso, l'attitudine delle singole banche nei riguardi della concessione dei prestiti alle imprese e alle famiglie. E' questo il settore più critico dell'applicazione di Basilea 3 che riguarda il suo influsso sulla capacità delle banche di fornire all'economia i mezzi finanziari di cui essa ha bisogno per la sua crescita. Anche su questo punto ci sono visioni diverse, d'altro canto però nell'analisi del problema è necessario considerare almeno quanto segue, se si parte dalla constatazione che le banche italiane da anni si sono divise in due categorie a proposito della propensione all'erogazione del credito. Da un lato, vi sono state le grandi banche che hanno abbassato tale propensione e perso quote di mercato e, dall'altro, soprattutto quelle più legate ai territori che hanno avuto un atteggiamento e ottenuto risultati opposti. Recentemente, tuttavia, le prime hanno ripreso a considerare positivamente la concessione dei prestiti e hanno posto in atto importanti modificazioni organizzative per rimettere in moto una macchina che era stata modellata peraltro non molto tempo prima per svolgere essenzialmente attività di altro tipo. Ci si chiede allora come tali banche reagiranno alla nuova normativa e se con la struttura attuale potranno portare a termine i loro piani. La risposta al quesito, ora è difficile da dare, ma è ovvio che Basilea 3 sarà una variabile in più da prendere in considerazione.

Basilea 3 sarà anche fondamentale per la riformulazione delle politiche delle singole banche nei settori della cartolarizzazione, del trading, delle esposizioni verso strumenti fuori bilancio, dei derivati e, più in generale, di tutte le operazioni che avranno requisiti regolamentari più impegnativi di quelli previsti da Basilea 2. Basilea 3 non sarà quindi neutrale nell'orientare l'attività delle banche verso una struttura, piuttosto che un'altra, del loro attivo di bilancio. L'impatto della regola di patrimonializzazione, con particolare riferimento al peso che in essa avrà il calcolo del rischio e quindi dell'assorbimento patrimoniale delle singole componenti dell'attivo suddetto e le conseguenze delle norme sulla leva e sulla gestione della liquidità e sulla nuova cultura bancaria che Basilea 3 diffonderà nelle banche, dovrebbero dare un forte sostegno all'orientamento verso una struttura e un'operatività tipiche delle banche tradizionali orientate al territorio che del resto, è l'unica seria opportunità di business possibile in maniera diffusa nel contesto economico e sociale del nostro paese.

3.2. Misure per attenuare gli effetti pro-ciclici della regolamentazione: il Capital Conservation buffer ed il Countercyclical buffer

La prociclicità finanziaria è un problema che si era già manifestato in seguito al primo Accordo di Basilea e che si è accentuato, successivamente, con l'introduzione di Basilea 2. Con tale concetto si intende la possibilità che, in periodi di riduzione della velocità dello sviluppo economico le banche potrebbero ridurre gli impegni a causa del crescente livello di rischio con la conseguenza di inasprire ulteriormente la crisi; tutto questo qualora le riserve accumulate durante la fase di espansione non siano sufficienti a coprire i rischi associati a tali fasi. Viceversa, in periodi di espansione economica, i rischi diminuiranno per cui anche i requisiti patrimoniali tenderanno a essere meno rilevanti.

Con Basilea 2, il requisito patrimoniale a cui è soggetta una banca è diventato più volatile, cioè varia considerevolmente a seconda delle fasi del ciclo economico. Per cui, durante una fase di recessione economica la rischiosità dei debitori aumenta e ciò comporta, stando alle regole, peggioramenti nei rating e, quindi, un aumento del requisito patrimoniale. Tale aumento potrebbe, ulteriormente, aggravare la recessione in due modi: in primo luogo si avrebbe un aumento del costo del credito e, in secondo luogo, alcune banche potrebbero trovarsi vincolate dall'aumento del requisito, perché già vicine all'8%, e saranno così costrette a limitare la concessione di credito. Ciò espone le imprese a ulteriori tensioni finanziarie, accentuando la recessione.

Analogamente, in presenza di una forte crescita economica, associata a un generale miglioramento del merito di credito delle controparti (upgrading), i requisiti patrimoniali diminuirebbero, consentendo alle banche di aumentare oltre misura l'offerta di credito all'economia.

La prociclicità non nasce solo dall'andamento delle insolvenze, quindi, ma anche dalle variazioni del rating assegnato ai debitori; ne consegue un andamento prociclico più accentuato, legato alla frequenza delle insolvenze e a quella dei cambiamenti di rating.

La prociclicità di Basilea 2 ha in realtà trovato, negli ultimi mesi, un effetto amplificatore nelle nuove normative contabili internazionali, le quali spingono verso l'adozione di criteri di valutazione degli attivi delle banche orientati al principio del fair value e, per una parte importante del bilancio, quella relativa al portafoglio di negoziazione, al criterio del mark to market. Questi criteri obbligano le banche a svalutare i prestiti quando il merito di credito delle imprese affidate si deteriora e a diminuire il valore di bilancio di certi strumenti finanziari il cui valore di mercato si è ridotto. Se il valore dell'attivo di una banca si riduce, inevitabilmente anche il suo patrimonio tende a ridursi. Ne segue che quella che nasce come una crisi di liquidità (crollo dei prezzi dei titoli strutturati generato dalla carenza di liquidità del relativo mercato) si trasforma in una crisi di solvibilità delle banche. La prociclicità

di Basilea 2 non dipende solo dal modo in cui sono tecnicamente disegnati i requisiti patrimoniali. Altri due fattori altrettanto importanti sono le politiche di accantonamento a riserva (provisioning) seguite dalle banche e le logiche di funzionamento dei loro sistemi di rating. Se le banche aumentassero le riserve, mediante accantonamenti espliciti più elevati, nei periodi di crescita economica quando anche la domanda di prestiti è elevata, potrebbero in seguito utilizzare queste riserve nei periodi, come quello attuale, di maggiore crisi. Allo stesso modo, se i sistemi di rating fossero maggiormente orientati al lungo periodo e considerassero la possibilità di inversioni del ciclo economico, sarebbero meno sensibili alle fluttuazioni del ciclo stesso, rendendo di fatto più stabili anche i requisiti di capitale.

Al fine di limitare la prociclicità Basilea 3 ha introdotto 2 nuove misure anticicliche. Le banche dovranno dotarsi di risorse aggiuntive di qualità elevata, ed è questa la vera novità di Basilea 3, i cosiddetti buffer patrimoniali: il Capital Conservation buffer ed il Countercyclical buffer, entrambi significativamente anticiclici.

Il Capital Conservation buffer è una riserva in eccesso rispetto al requisito minimo utilizzabile per assorbire le perdite nei periodi di tensioni finanziarie. Qualora il livello del patrimonio di una banca si avvicina al requisito minimo, il conservation buffer impone un vincolo alla distribuzione degli utili. Esso deve essere pari al 2,5% delle attività di rischio ed essere costituito da Common Equity. La previsione di tale buffer rafforza l'obiettivo di una solida vigilanza e governace bancaria e affronta la questione legata alla distribuzione di bonus discrezionali da parte di alcune banche caratterizzate da una situazione patrimoniale deteriorata.

Il Countercyclical buffer ha l'obiettivo macroprudenziale di preservare il settore bancario da fasi di eccessiva espansione del credito totale. Esso deve essere pari ad un valore compreso tra 0% e 2,5% delle attività di rischio (a discrezione delle Autorità di Vigilanza dei singoli Paesi) ed essere costituito da Common Equity o altri strumenti di capitale capaci di assorbire pienamente le perdite. Il meccanismo del buffer si attiva solo in presenza di una situazione di eccessiva espansione creditizia che potrebbe causare un'accumulazione di rischio a livello di sistema. Il buffer anticiclico, quando operante, funzionerebbe, in pratica, come un'estensione del Capital Conservation buffer.

Tali nuove misure sono state introdotte, quindi, al fine di favorire sia ulteriori accantonamenti di capitale (conservation buffer, da applicarsi in via aggiuntiva a tutte le fattispecie di patrimonio), sia la formazione di risorse da utilizzare nelle fasi di difficoltà economica (countercyclical buffer); quest'ultima è una significativa novità, se si pensa che va nella direzione di ovviare agli effetti pro-ciclici determinati dal sistema finanziario nella sua globalità e dalla preesistente normativa.

3.3. Regole quantitative sulla Leva Finanziaria

A partire dagli anni Ottanta, nei paesi anglosassoni e, successivamente, nell'Europa Continentale, si assiste ad un cambiamento di indirizzo delle politiche monetarie, con una progressiva riduzione del peso dello Stato nell'economia e l'attribuzione di un maggiore ruolo alle forze di mercato nell'allocazione delle risorse.

Il sistema finanziario ha beneficiato particolarmente del processo di deregolamentazione posto in essere, in termini sia di crescita che di produttività. L'intensificarsi della concorrenza, la possibilità di sfruttare le nuove tecnologie per la creazione e valutazione di nuovi strumenti finanziari, l'ampliamento delle fonti e degli impieghi grazie all'apertura internazionale e alla liberalizzazione dei movimenti di capitale, una quota elevata e crescente di fusioni e acquisizioni, sono solo alcune delle conseguenze di tale processo.

In un simile contesto, la ricerca di nuove opportunità di profitto – in risposta alle pressioni concorrenziali nell'intermediazione finanziaria tradizionale – ha indotto le banche a perseguire livelli di leverage molto elevati, ampliando lo spettro di attività degli intermediari creditizi. Una delle principali cause della crisi finanziaria attuale è da ricercarsi nell'elevatissimo effetto leva utilizzato direttamente o indirettamente dagli istituti finanziari. Il rischio, quando la leva è eccessiva, è che una svalutazione di parti dell'attivo (titoli, ma ovviamente anche derivati) comporti un'erosione ampia del patrimonio. Operando "a leva", si effettuano gli investimenti con soldi ricevuti in prestito (la leva è il rapporto tra questo capitale in prestito ed il capitale proprio), cosa che permette quindi di aumentare i guadagni... o le perdite.

La crisi finanziaria (culminata nel crack di Lehman Brothers, il cui "leverage ratio" era salito fino a 30) ha evidenziato la necessità di tenere sotto più stretto controllo il livello aggregato di "tensione" dell'attivo di bilancio (sempre più composto da strumenti finanziari complessi e rischiosi) e i presidi patrimoniali.

3.3.1. Il Leverage Ratio

Con l'introduzione di Basilea 3, ai requisiti patrimoniali basati sul rischio si affiancherà un leverage ratio.

L'introduzione di questo strumento ha una duplice finalità. Oltre a contribuire, come richiesto dal G20, a contenere il livello di indebitamento nelle fasi di eccessiva crescita economica al fine di limitare i processi di deleveraging forzato in caso di crisi, il leverage ratio può anche supplire alle eventuali carenze dei modelli interni per la valutazione del rischio, soprattutto di quelli sviluppati per prodotti finanziari particolarmente complessi o innovativi. Si mira ad introdurre uno stru-

mento relativamente semplice da calcolare e di agevole lettura da parte del mercato.

Il deleverage è la riduzione della leva finanziaria, ossia, il disinvestimento che si realizza rimborsando il debito pregresso con la liquidità disponibile o vendendo assets finanziari in portafoglio per fare cassa.

In questa fase economica, il deleverage è uno degli elementi di instabilità dell'economia. Infatti, molti investitori stanno riducendo la leva, ma per farlo è necessario disinvestire; ciò vuol dire un grosso aumento dell'offerta. L'eccessiva offerta genera una riduzione dei prezzi degli asset, la quale a sua volta genera perdite e quindi assottigliamento del capitale e conseguente contrazione del credito.

Un punto importante della proposta è l'inclusione nel calcolo del rapporto anche delle attività fuori bilancio, escluse, ad esempio, nella regolamentazione statunitense. Si tratta di un profilo essenziale che pone al riparo dai rischi di arbitraggio regolamentare⁹ e di aggiramento del limite. Il Comitato di Basilea ha quindi proposto di introdurre un requisito minimo di capitale (Tier 1) che le banche dovranno detenere rispetto al totale dell'attivo non ponderato per il rischio (leverage ratio).

Per il calcolo del leverage ratio, gli intangibles rientranti nel Tier 1 devono essere rimossi anche dal totale dell'attivo. Tale rapporto deve essere pari ad almeno il 3% per le banche con rating "forti", e pari al 4% per tutte le altre banche¹⁰.

Anche per il leverage ratio è prevista un'entrata in vigore graduale, per verificare gli effetti e poter introdurre i correttivi che dovessero risultare necessari. Esso dunque sarà inizialmente un indicatore da tenere sotto osservazione, per divenire vera e propria regola prudenziale a partire dal 2018¹¹.

I benefici derivanti dall'introduzione di un leverage ratio possono essere così sintetizzati:

1. misura anticiclica: l'evidenza empirica ha dimostrato che la leva aumenta durante i periodi di boom e cade durante le recessioni. La leva si dice che sia prociclica perché, l'espansione e la contrazione dei bilanci, amplifica, piuttosto che

⁹ La cartolarizzazione è considerata un'operazione di arbitraggio regolamentare. L'elusione della tassazione di vigilanza è uno dei principali motivi che hanno spinto le banche ad avviare operazioni di cartolarizzazione.

¹⁰ The World Bank Group, "The leverage ratio", *Public Policy Journal*, Note number 11, December 2011..

¹¹ Carosio G. "L'effetto delle regole di Basilea 3 sulla patrimonializzazione delle banche e sull'economia", Commissione VI del Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro), del 23 novembre 2010.

contrastare, il ciclo del credito. Tale indicatore è sufficientemente versatile, da poter essere utilizzato come strumento di politica macro e micro prudenziale.

2. Minore arbitraggio regolamentare: la maggiore sensibilità al rischio dei requisiti patrimoniali proposti da Basilea, potrebbe incentivare un meccanismo per cui gli istituti tendano a strutturare prodotti tali da qualificarsi con requisiti patrimoniali più bassi. Quando questo incentivo è collettivamente sfruttato, il sistema rischia di finire con alte concentrazioni di esposizioni strutturate, soggette a bassi requisiti patrimoniali regolamentari. Un leverage ratio minimo, pertanto, può contribuire a smorzare tale incentivo perverso, agendo come un fermo di requisiti patrimoniali basati sul rischio.

3. Semplicità: è di facile applicazione e controllo. Può essere adottato rapidamente e senza costi elevati o requisiti di competenza per tutte le banche o le loro autorità di vigilanza.

3.4. Regole quantitative sulla liquidità

Per rafforzare la capacità del sistema di resistere a situazioni di stress prolungato il Comitato di Basilea ha sviluppato due nuovi standard "obbligatori" miranti a favorire la costituzione di adeguate riserve di mezzi liquidi a fronte dei deflussi di cassa attesi nell'arco di trenta giorni (Liquidity Coverage Ratio) e l'equilibrio del bilancio oltre il breve termine (Net Stable Funding Ratio).

Il rischio di liquidità si manifesta in genere sotto forma di inadempimento ai propri impegni di pagamento, che può essere causato da incapacità di reperire fondi (funding liquidity risk) ovvero dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk). Nell'ambito dei rischi di liquidità si ricomprende anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista ovvero (e talora in modo concomitante) incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività.

La configurazione del rischio di liquidità più studiata nel settore finanziario, e sulla quale si concentra generalmente l'attenzione delle autorità di supervisione, è quella del rischio di funding: esso ha carattere prevalentemente idiosincratICO e può innescare molto velocemente reazioni da parte delle controparti di mercato, che si rendono indisponibili per le usuali transazioni ovvero chiedono in contropartita una remunerazione maggiore; entrambe le circostanze, congiuntamente, possono riverberare i loro effetti sulla situazione di solvibilità della banca che sperimenta tensioni di liquidità.

Lo sviluppo di strumenti finanziari con strutture temporali dei flussi di cassa complesse, l'ampia presenza di opzionalità in molti strumenti, il vasto ricorso a forme di liquidity enhancement nelle operazioni di cartolarizzazione e, infine, lo sviluppo di hedge fund e di sistemi di pagamento che operano in tempo reale e

su basi multilaterali hanno determinato un incremento del rischio di liquidità specialmente per gli intermediari più grandi, i quali sono più esposti a causa dell'operatività multivalutaria, cross-country e su più fusi orari che generalmente li caratterizza.

In dettaglio, il Liquidity Coverage Ratio mira ad evitare gli eventuali squilibri di breve periodo, attraverso la comparazione dei flussi di cassa attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni (calcolati tenendo conto di uno scenario di stress predefinito dall'Autorità di vigilanza) con un buffer di attività liquide a disposizione della banca.

$$\frac{\text{Buffer di attività liquide}}{\text{Saldo netto dei flussi di cassa sotto stress}} \geq 100\%$$

Il rapporto, volto quindi a misurare la capacità delle singole banche di «sopravvivere» a condizioni di stress in un breve arco di tempo, dovrà essere pari almeno a 100%.

Cruciali risultano essere sia i criteri per qualificare un'attività come liquida e tale da poter essere inclusa nel buffer (numeratore) sia i fattori considerati nella definizione dello scenario di stress, che influiscono sulla quantificazione del denominatore.

Le attività liquide si dividono in due livelli :

- Livello 1, composto da : cassa, riserve presso banca centrale, titoli di stato o similari (con ponderazione al 100%), titoli di stato non ponderati al 100% ma emessi dal paese in cui ha sede la banca;
- Livello 2, composto da : corporate e covered bonds con rating almeno AA-
(il Livello 2 può rappresentare al massimo il 40% del buffer totale).

Lo scenario di stress ipotizzato simula una crisi di mercato cui si aggiungono difficoltà di tipo idiosincratico e prevede, tra l'altro, un significativo downgrading del rating della banca (tre notch), un parziale deflusso di depositi "retail" (almeno il 7,5% verso clientela retail e 15% verso imprese corporate), la "chiusura" del

mercato interbancario, un incremento degli haircut¹² nel funding secured e un incremento dei margini richiesti sulle esposizioni in derivati.

Con l'introduzione del Liquidity Coverage Ratio la banca richiede più liquidità con bassi rendimenti degli assets, che genera un impatto negativo sulla profittabilità.

Lo scenario di stress dei fattori di rischio e la composizione del buffer dovranno mediare conservativamente tra il mantenimento di una gestione prudente del rischio di liquidità e la minimizzazione degli impatti sul sistema economico dell'applicazione della regola.

Il Liquidity Coverage Ratio entrerà in vigore da Febbraio 2005.

Il rischio di liquidità è quindi il rischio che un'istituzione finanziaria sia percepita come incapace di far fronte ai bisogni presenti e anticipati, senza che questo influenzi le operazioni giornaliere. Esso può essere considerato altresì da tre differenti punti di vista:

- Rischio di liquidità strutturale;
- Rischio di liquidità contingente;
- Rischio di liquidità di mercato.

Il primo rischio si inserisce implicitamente nell'attività core delle banche, le quali raccolgono a vista ed impiegano a medio-lungo termine; questo mismatch fa sì che ci sia una rischiosità strutturale alla quale si può far fronte attraverso la trasformazione delle scadenze.

Quello contingente è il rischio di non possedere sufficienti fondi in grado di far fronte ad improvvise ed inaspettate richieste di rimborso dei depositi da parte della clientela, dovute fondamentalmente ad inusuali sfasamenti temporali nei flussi di cassa o a proroghe inaspettate dei prestiti.

Il rischio di liquidità di mercato si riferisce alla difficoltà delle banche di vendere sul mercato determinati asset, dovute alla mancanza di fiducia in seguito a circostanze avverse.

Tornando ad una definizione di rischio di liquidità più generale, è necessario dire che esso è la risultante dell'operare di due fattori fondamentali: il rischio strutturale proprio dell'attività bancaria, relativo sostanzialmente agli sfasamenti temporali di fonti ed impieghi, e quello relativo al mercato, formato dal rischio di prodotto (impossibilità di vendere i propri asset a meno di ingenti svalutazioni) e

¹² Il termine haircut ha un significato molto preciso per il mercato: la ristrutturazione del debito con massiccia riduzione dello stock e quindi perdita del capitale da parte dei creditori. Un titolo acquistato a 100, alla pari, viene scambiato forzatamente con un altro titolo per un valore nominale più basso.

dal rischio di liquidità di mercato, precedentemente definito. Il rischio di liquidità, in periodi di congiuntura negativa, può trasformarsi in rischio di insolvenza.

FOCUS - Principi di gestione del rischio di liquidità (BCG)

1) Framework generale di gestione del rischio di liquidità

La banca è responsabile per la corretta e sana gestione del rischio di liquidità. La banca dovrebbe stabilire un frame work che definisca un robusto sistema di gestione del rischio di liquidità, che assicuri il mantenimento di una sufficiente liquidità, incluso un buffer composto da attività liquide di alta qualità, che permetta di reagire ad una serie di eventi stressanti. I supervisor dovrebbero valutare l'adeguatezza del frame work e la posizione di liquidità della banca e intraprendere azioni decise nel caso in cui la banca sia deficitaria in tal senso, con l'obiettivo di proteggere i depositanti e limitare al massimo i potenziali danni al sistema finanziario: si parla, pertanto, di "governance" della gestione del rischio di liquidità.

Gli elementi chiave di questo principio, quindi, sono: un solido frame work che permetta di gestire il rischio di liquidità, integrato all'interno del processo di valutazione dei rischi della banca; la creazione di fiducia nei depositanti, che possa essere capace di prevenire crisi finanziarie; aumentare il monitoraggio di tale rischio da parte dei supervisor/regolatori.

2) Tolleranza del rischio di liquidità vs business strategy

La banca dovrebbe chiaramente articolare un margine di tolleranza del rischio di liquidità che sia appropriato alla sua strategia di business e al suo ruolo nel sistema finanziario. Strumenti chiave di questo principio sono:

- Responsabilità del CdA ;
- Il margine di tolleranza deve essere tarato in base alle esigenze quotidiane e a periodi di stress in termini di liquidità prolungati

3) Senior management: strategia, processi e politiche

Il senior management dovrebbe sviluppare una strategia, delle politiche e delle prassi, per gestire il rischio di liquidità, coerentemente con il grado di tolleranza assunto; altro compito del senior management è quello di assicurare che la banca mantenga un sufficiente livello di liquidità. Esso dovrebbe continuamente revisionare le informazioni riguardanti lo sviluppo della liquidità della banca e riportare tali informazioni al Consiglio di Amministrazione regolarmente. Il CdA della banca dovrebbe revisionare e approvare la strategia, le politiche e le prassi correlate alla gestione di tale rischio, almeno una volta l'anno.

Il senior management è responsabile per:

- L'allocazione di attività centralizzate e decentralizzate;
- Una profonda conoscenza dei rischi di liquidità;
- Un'ampia comunicazione delle strategie assunte verso tutto il complesso bancario;
- Monitoraggio costante degli sviluppi di mercato e dei suoi possibili impatti sulla situazione di liquidità.

4) Incorporazione dei costi di liquidità nel attribuzione di prezzo ai prodotti

La banca dovrebbe incorporare i rischi di liquidità, i benefici ed i rischi nel processo di attribuzione dei prezzi ai prodotti , una misurazione delle performance e un nuovo processo di convalida dei prodotti per tutte le attività significative di business (sia interne che esterne al bilancio), allineando contestualmente gli incentivi relativi all'assunzione di rischio per i singoli business con l'esposizione al rischio di liquidità che tali attività generano per l'intera banca.

Gli elementi chiave di tale principio sono:

- L'incorporazione venga assicurata dal senior management;
- Trasparenza del metodo di pricing;
- Allineamento del metodo di pricing con le condizioni di mercato.

5) Misurazione, monitoraggio e controllo del rischio di liquidità

Una banca dovrebbe avere un processo di misurazione, monitoraggio, controllo ed identificazione del rischio di liquidità. Questo processo dovrebbe comprendere un quadro esauriente e robusto per proiettare i flussi di cassa generati da attività, passività e poste fuori bilancio su un insieme adeguato di orizzonti temporali.

Gli elementi chiave di tale principio sono:

- La definizione di strumenti di misura e la creazione di indicatori che funzionino da campanello d'allarme e che permettano di catturare il rischio di liquidità.

6) Misurazione del rischio di liquidità: imprese, Paesi e valute

Una banca dovrebbe gestire attivamente le esposizioni al rischio di liquidità e le esigenze di finanziamento delle imprese, tenendo conto delle limitazioni legali, normative ed operative per il trasferimento di liquidità.

Gli elementi chiave di tale principio sono:

- Una conoscenza profonda dei bisogni di finanziamento specifici di ogni Paese.

7) Diversificazione dei finanziamenti

La banca dovrebbe stabilire una strategia di finanziamento che preveda una diversificazione efficace delle fonti di finanziamento. Deve mantenere una presenza costante nei propri mercati di riferimento e coltivare forti relazioni con i fornitori di fondi, proprio al fine di promuovere una diversificazione efficace delle fonti di finanziamento. La banca dovrebbe regolarmente valutare la sua capacità di raccogliere fondi velocemente in ogni situazione. Essa, quindi, deve identificare i principali fattori che influenzano la sua capacità di raccogliere fondi e controllare costantemente tali fattori in modo da rendere sempre attuali le sue stime.

Gli elementi chiave di questo principio sono:

- Diversificazione dei finanziamenti su orizzonti temporali diversi, ed in linea con il progetto di budgeting e pianificazione;
- Limitata concentrazione su specifiche fonti di finanziamento;
- Considerazione della possibilità di accesso ristretto al mercato durante i periodi di crisi;
- Controllo regolare della liquidità di mercato;
- Sviluppo di fonti di finanziamento alternative.

8) Controllo quotidiano del rischio di liquidità

Una banca dovrebbe gestire attivamente la sua posizione di liquidità giornaliera per soddisfare gli obblighi di pagamento e di regolamento in maniera tempestiva, sia durante i periodi di normalità, sia durante i periodi di crisi, e contribuire così al buon funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento.

Gli elementi chiave di questo principio sono:

- Misurazione, monitoraggio e controllo dei flussi di cassa giornalieri
- Capacità di gestire le carenze di liquidità inattese

9) Gestione delle posizioni di garanzia

Una banca dovrebbe gestire attivamente le sue posizioni di garanzia, e monitorare l'entità e la posizione esatta in cui sono detenute tali garanzie, in modo da intervenire tempestivamente.

Gli elementi chiave di questo principio sono:

- La capacità di individuare garanzie disponibili ed in diversi orizzonti temporali.

10) Stress test

La banca dovrebbe condurre stress test regolarmente attraverso una grande varietà di scenari (individualmente ed in combinazione) per individuare le cause di possibile tensione di liquidità e per assicurare le esposizioni correnti si mantengano entro un certo limite di tolleranza stabilito dalla banca. Una banca dovrebbe utilizzare i risultati dello stress test per definire strategie di gestione del rischio di liquidità, e per sviluppare piani di emergenza efficaci.

Elementi chiave di questo principio sono:

- Stress test regolari su unità o gruppi di unità;
- Frequenza di stress test in relazione alla complessità della banca;
- Utilizzo di scenari di stress estremi;
- Considerazione sulle interazioni con altre tipologie di rischio, con altri operatori di mercato e relativi effetti sul mercato;
- Utilizzo di ipotesi prudenti;
- Revisione costante degli scenari da parte dei senior managers;
- Relazioni frequenti da parte dei senior managers.

11) Piano di emergenza

La banca dovrebbe avere un piano di finanziamento di emergenza (PCP) che illustri chiaramente le strategie per affrontare le carenze di liquidità in situazioni di emergenza. Un PCP dovrebbe delineare le politiche per gestire una vasta gamma di scenari stressanti, stabilire chiare linee di responsabilità. Tale piano deve poi essere puntualmente revisionato con l'obiettivo di garantire che sia operativamente robusto.

I punti chiave di tale principio sono:

- Programma d'intervento definito in conformità con il profilo di complessità e di rischio della banca;
- Descrizione delle opzioni specifiche e attuabili per affrontare carenze di liquidità in situazioni di emergenza (definizione di ruoli e responsabilità, processi, opzioni per l'approvvigionamento di liquidità, comunicazione);
- Integrazione con altri piani di emergenza.

12) Disclosure

La banca dovrebbe rendere pubbliche le informazioni, in modo da consentire agli operatori di formulare un giudizio circa la solidità del suo quadro di gestione del rischio di liquidità e la sua posizione di liquidità.

3.5. Rafforzamento della copertura a fronte del rischio di controparte

Il rischio di controparte è definito come il rischio che la controparte di una transazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. Esso, è un caso particolare di rischio di credito, caratterizzato dal fatto che l'esposizione, basata sulla natura finanziaria del contratto stipulato fra le parti, è incerta e può variare nel tempo in funzione dell'andamento dei fattori di mercato sottostanti. Inoltre, a differenza del rischio di credito generato da un finanziamento, dove la probabilità di perdita è unilaterale in quanto essa è in capo alla banca erogante, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti, il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le controparti. Il rischio di controparte è dunque una particolare fattispecie del rischio di credito che grava sulle transazioni che presentano le seguenti caratteristiche: hanno un valore di mercato futuro che evolve in funzione delle variabili di mercato sottostanti; generano uno scambio di contante oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro contante.

Per rafforzare la copertura del rischio di controparte, in alternativa al metodo standardizzato, è stato introdotto, con Basilea 2, il metodo IRB (Internal Rating Based), ovvero basato su rating interni. Tale modello utilizza valutazioni (appunto rating) interne alla banca, cioè definite dallo stesso Istituto di Credito e non da agenzie esterne specializzate, come invece avviene per l'approccio standardizzato. L'IRB (generalmente usato dagli Istituti di Credito più grandi) si fonda sulla suddivisione delle attività della banca in diverse categorie (quali ad esempio crediti verso imprese, verso altre banche, al dettaglio) e, per ciascuna di queste, la banca deve considerare una molteplicità di fattori atti a valutare il merito creditizio del singolo cliente (dati di bilancio, rischio settoriale, andamento del rapporto creditizio, ecc). Attraverso queste informazioni, la banca è in grado di determinare le componenti necessarie per individuare il livello di rischio assunto.

Queste componenti sono, come già esposto in precedenza: probabilità di inadempienza (Pd, Probability of Default), perdita in caso di inadempienza (Lgd, Loss Given Default), esposizione al momento dell'inadempienza (Ead, Exposure at Default) e scadenza effettiva (M, Maturity). Il calcolo del requisito di patrimonio prevede, quindi, l'individuazione dei seguenti elementi: le componenti di rischio; le attività ponderate in base al rischio (cioè il "peso" di quel rischio sul patrimonio della banca stessa); i requisiti minimi cui l'istituto deve attenersi, per ognuna delle categorie di clientela.

Basilea 2 ha previsto, così come anticipato nel capitolo 1, per molte classi di attività due diversi approcci: quello base e quello avanzato.

Il primo prevede, come regola generale, che le banche forniscano le proprie stime di probabilità di inadempienza (Pd) e si basino su stime dell'autorità di vigilanza per le altre componenti di rischio.

Nel metodo avanzato le banche fanno un più ampio utilizzo delle stime interne, per la determinazione della probabilità di inadempienza (Pd), della perdita in caso di inadempienza (Lgd) e dell'esposizione al momento dell'inadempienza (E-ad). Tale approccio è, per definizione, più avanzato, sofisticato e, di conseguenza, risulta essere più costoso e più complesso.

L'accordo Basilea 2 prevede che gli Istituti di Credito che si avvalgono dei metodi IRB vengono premiati, rispetto a quelli che rimangono agganciati al metodo standard infatti, a parità di qualità delle esposizioni, ad essi viene infatti richiesto di possedere un capitale di vigilanza inferiore ed i costi del denaro per i clienti sono destinati ad essere influenzati dal processo di stima del rischio (quindi dal rating a loro attribuito). Per un'impresa risulta fondamentale che il capitale di vigilanza da accantonare sia il più basso possibile, infatti più basso è il Capitale di vigilanza accantonato e minore sarà il costo che l'impresa dovrà sostenere.

Affinchè i metodi IRB possano essere utilizzati, sono previsti dei requisiti minimi organizzativi e quantitativi che le banche sono tenute a rispettare.

Requisiti minimi organizzativi:

1. Governo societario
2. Organizzazione e sistema dei controlli (sviluppo del sistema di rating; convalida dei sistemi di rating; assegnazione del rating)
3. Caratteristiche dei sistemi di rating
4. L'utilizzo del sistema di rating nella gestione aziendale
5. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario
6. Sistemi informativi

Requisiti minimi quantitativi:

1. Struttura dei sistemi di rating
2. Quantificazione dei parametri di rischio
3. Uso di prove di stress per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.
4. Convalida interna di sistemi di rating e stime dei parametri di rischio
5. Uso dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale
6. Utilizzo di modelli di fornitori esterni

Nel progetto di riforma della disciplina di vigilanza prudenziale di "Basilea 3" è previsto, tra le altre novità normative, il rafforzamento dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte, inteso come la difficoltà a rispettare gli obblighi

contrattuali di una delle parti coinvolte in uno strumento finanziario derivato. In funzione del nuovo contesto regolamentare, i risk manager del settore bancario sono chiamati a una sfida di prevenzione e misurazione dei rischi che, quindi, comporta necessariamente il possesso di solide competenze professionali.

3.6. Indici di resistenza strutturale

Per promuovere un maggiore ricorso al finanziamento a medio e lungo termine delle attività e delle operazioni svolte dalle organizzazioni bancarie, il Comitato ha elaborato un indicatore strutturale: il Net Stable Funding Ratio (NSFR). Tale indicatore stabilisce un ammontare minimo accettabile di raccolta stabile basato sulle caratteristiche della liquidità delle attività e basato sulle operazioni di un'istituzione, su un orizzonte di un anno. L'introduzione del Net Stable Funding Ratio deriva dall'esigenza di garantire una struttura equilibrata tra poste attive e passive di bilancio fino all'orizzonte temporale annuale evitando il cd. "effetto precipizio" dopo il mese che si sarebbe venuto a creare mantenendo solo la regola di breve termine.

L'NSFR è quindi inteso come meccanismo minimo di attuazione volto a integrare l'LCR e a rafforzare altre iniziative prudenziali promuovendo una modifica strutturale dei profili di rischio di liquidità delle istituzioni.

In particolare, il requisito NSFR è strutturato in modo da assicurare che le attività a lungo termine siano finanziate con almeno un importo minimo di passività stabili in relazione ai rispettivi profili di rischio di liquidità. L'NSFR è volto a limitare l'eccessivo ricorso alla raccolta all'ingrosso a breve termine in periodi di abbondante liquidità di mercato e a incoraggiare una migliore valutazione del rischio di liquidità, basata su tutte le poste in bilancio e fuori bilancio. Inoltre, l'NSFR permette di controbilanciare gli incentivi che le istituzioni avrebbero a finanziare il rispettivo stock di attività liquide con fondi a breve termine che giungono a scadenza immediatamente dopo l'orizzonte di 30 giorni previsto dall'LCR.

$$NSFR = \frac{\text{Ammontare disponibile di provvista stabile}}{\text{Ammontare obbligatorio di provvista stabile}} > 100\%$$

L'NSFR si rifà alle metodologie tradizionali delle "attività liquide nette" e del "capitale monetario" ampiamente utilizzate dalle organizzazioni bancarie operanti su scala internazionale, dagli analisti bancari e dalle agenzie di rating. Nel calcolare l'ammontare delle attività cui dovrebbero corrispondere fonti stabili di raccolta, la metodologia prevede importi obbligatori di finanziamento stabile per tutte le attività e i titoli illiquidi detenuti, indipendentemente dal trattamento contabile (ad esempio titoli detenuti a fini di negoziazione o designati come disponibili per la vendita, o ancora detenuti fino alla scadenza). Sono inoltre richieste fonti di provvista stabili aggiuntive a sostegno quantomeno di una modesta quota del poten-

ziale fabbisogno di liquidità derivante da impegni ed esposizioni eventuali fuori bilancio (off-balance sheet, OBS).

Per provvista stabile si intendono i tipi e gli importi di capitale di rischio e di prestito che si ritiene costituiscano fonti affidabili di fondi su un orizzonte temporale di un anno in condizioni di stress prolungato. L'ammontare obbligatorio di tale provvista per una data istituzione dipende dalle caratteristiche di liquidità delle varie tipologie di attività detenute, di esposizioni eventuali OBS assunte e/o di operazioni svolte dall'istituzione.

Sulla base dell'analisi svolte degli studi di impatto è emerso che la situazione italiana è lievemente migliore del campione BCBS e decisamente più robusta rispetto a quella evidenziata in ambito EU. Le necessità di rafforzamento evidenziate dalle banche italiane sono contenute rispetto agli altri Paesi anche grazie alle regole sulla trasformazione delle scadenze che le banche italiane hanno continuato a utilizzare per finalità interne, anche dopo la loro abrogazione. Ovviamente vanno tenuti in considerazione gli effetti sinergici derivanti dalle manovre di ricomposizione del buffer di liquidità del LCR e dalla modifica della regolamentazioni sul capitale, che potrebbero determinare rispettivamente un incremento dei covered bond e un rafforzamento patrimoniale che provocherà un incremento del funding stabile agevolando gli intermediari nel rispetto del Net Stable Funding Ratio.

Capitolo 4.

Basilea in Italia e maggiori temi aperti


4.1. Il settore bancario italiano

Il settore bancario italiano è caratterizzato prevalentemente da:

- Modelli di *business* di banca commerciale;
- *Funding* stabile con elevata quota di raccolta *retail*;
- Basso *leverage*;
- *Capital ratio* relativamente bassi.

Di fatti, le banche italiane hanno la più alta quota di prestiti v/clientela su totale attivo.


Nel 2009, i suddetti prestiti rappresentavano il 64% dell'attivo e le attività finanziarie solo il 20%, a confronto col 41% e 42% rispettivamente della media europea.



Vi è un *trend* positivo per quanto riguarda i *capital ratio* delle banche italiane, dovuta soprattutto agli utili non distribuiti. Tuttavia restano relativamente bassi nel confronto europeo.

In Italia il 51% delle banche presenta un *total capital ratio* tra il 10 e il 12%. In Europa tale quota è circa la metà, quasi il 50% delle banche ha un *total capital ratio* superiore al 14%, UK e Germania in testa.

Distribuzione del total capital ratio delle banche italiane a confronto con quelle europee (2009)



Il sistema bancario del nostro Paese è stato oggetto negli ultimi 20 anni di un processo di forte riassetto e consolidamento, che ha permesso di affrontare con maggiore capacità e tranquillità il confronto con concorrenti esteri nell'affermarsi di un mercato globale.

Le spinte verso una crescente integrazione dei mercati, soprattutto finanziari, hanno favorito una progressiva uniformazione delle caratteristiche e delle specificità dei diversi sistemi bancari, dominati soprattutto dal principio della ricerca della massima redditività delle operazioni finalizzate all'erogazione del credito. La crescente globalizzazione dell'economia ha imposto la ricerca di dimensioni sempre più ampie per gli operatori bancari, che hanno portato a progressive concentrazioni con la conseguente scomparsa di molti operatori creditizi minori, che interagivano meglio con le imprese di dimensioni più modeste presenti sul territorio.

Nonostante ciò, il sistema bancario italiano ha continuato a distinguersi per la prevalenza dell'attività di intermediazione creditizia a favore di famiglie e imprese.

Più precisamente, mentre i grandi istituti hanno indirizzato la propria attività verso segmenti di mercato più redditizi e hanno standardizzato le modalità di erogazione del credito, orientando i propri investimenti soprattutto verso le aziende di maggiori dimensioni, gli operatori a prevalente vocazione locale hanno continuato a puntare sui vantaggi derivanti dalla contiguità territoriale con gli affidati, non rinunciando a quei segmenti di clienti costituiti dagli imprenditori artigiani, che in molte regioni costituiscono uno degli assi portanti della struttura economica.

In questo modo, le banche italiane hanno continuato a garantire che il flusso di risorse generate a livello locale sotto forma di risparmio si traducesse in un

flusso adeguato di ritorno sotto forma d'investimenti, mantenendo un forte legame tra economia finanziaria ed economia reale.

Non si può negare però che la standardizzazione delle modalità di erogazione del credito introdotte dal **Comitato di Basilea** abbia danneggiato le piccole imprese, per le quali il credito bancario rappresenta spesso l'unica alternativa all'autofinanziamento, data la mancanza di forme alternative di approvvigionamento e l'assenza di un adeguato mercato dei capitali.

Le recenti evoluzioni hanno infatti favorito la clientela medio-alta grazie all'abbassamento dei costi delle diverse operazioni, mentre le loro ricadute non sono state sempre positive sulla clientela medio-bassa, alla quale appartengono gli imprenditori più piccoli, spesso penalizzati dalla limitatezza degli importi richiesti a prestito e dagli alti costi di istruzione delle pratiche di affidamento, ovvero dagli alti tassi del finanziamento loro praticati.

L'istruzione delle pratiche di fido è delegata ad operazioni di valutazione automatica del cliente, attraverso una procedura di selezione informatizzata e fortemente standardizzata, definita di *credit scoring*. Tali automatismi mal si conciliano con la realtà della piccola imprenditoria diffusa, che non sempre è in grado di fornire indici oggettivi, realmente corrispondenti al loro effettivo stato economico e patrimoniale.

Tali processi di valutazione automatizzata dell'affidabilità della clientela privilegiano le imprese medio-grandi che dispongono di tutti i parametri sottoposti a monitoraggio, e che riescono così a sfruttare anche un drastico abbassamento del costo del credito, mentre danneggiano le piccole imprese che non possono essere adeguatamente valutate dai sistemi automatizzati di controllo del rischio.

Le banche erogano i finanziamenti seguendo criteri estremamente formalizzati e standardizzati, attribuendo una grande importanza alle garanzie patrimoniali, prescindendo, invece, da considerazioni quali, ad esempio, un'approfondita analisi del progetto per cui si richiede il finanziamento o delle qualità imprenditoriali del cliente.

La valutazione attenta dei progetti di investimento da parte dei finanziatori e la ponderazione prudente, ma non miope, delle effettive opportunità di crescita e di profitto delle imprese rappresentano invece elementi fondamentali per lo sviluppo di un sano rapporto tra banche e imprese.

Necessario a tal proposito diviene anche l'impegno dei piccoli imprenditori, che negli anni hanno sottovalutato la gestione della propria attività sul piano finanziario, e ai quali *Basilea 2* e *Basilea 3* chiedono di ridefinire le modalità con cui si presentano alla banca per perorare la loro richiesta di credito. Mentre infatti le piccole imprese anglo-americane, non penalizzate dal sistema fiscale del loro paese, cercano di presentare dei risultati in termini di fatturato e utili più elevati possibile e tali da evidenziare la consistenza della redditività, le nostre imprese,

perseguite da una politica fiscale penalizzante, tendono a ridimensionare sostanzialmente i risultati conseguiti per pagare meno imposte. Tutto ciò, naturalmente, influisce in modo negativo sulla definizione del rating e, quindi, del costo del denaro preso a prestito.

Seppure i nuovi requisiti patrimoniali richiesti da *Basilea 3* sembrano penalizzare ulteriormente le economie **bancocentriche** come la nostra, in realtà la crisi finanziaria del 2008 ha trovato molto forti le nostre banche. Queste ultime infatti hanno retto all'urto della crisi finanziaria meglio di quelle di molti altri paesi, subendo danni minori grazie alla loro non alta proiezione internazionale, al loro basso coinvolgimento nell'*investment banking* e al maggiore orientamento nel mercato *retail*.

Banca d'Italia più volte ha richiamato l'attenzione sui punti di forza del nostro modello bancario e del sistema in cui esso opera:

- buona qualità degli attivi;
- scarsa incidenza delle operazioni più esposte alla crisi finanziaria internazionale;
- solida base di raccolta al dettaglio;
- indebitamento moderato di famiglie e imprese;
- peso non eccessivo della finanza rispetto all'attività reale nel Paese;
- norme severe e vigilanza prudente.

Al 30 giugno 2008 il coefficiente patrimoniale del sistema bancario italiano (il *total capital ratio*, dato dal rapporto tra il totale delle risorse patrimoniali e le attività ponderate per il rischio) era pari al 10,4 per cento e il *Tier 1 ratio* era pari al 7,4 per cento, quasi il doppio del minimo regolamentare.

Tutto ciò ci porta a dire che l'allineamento ai nuovi requisiti patrimoniali introdotti da *Basilea 3* sarà meno oneroso per il sistema bancario italiano. Le nostre banche infatti, in questi anni di crisi hanno continuato a finanziare le PMI, anche se con una inevitabile maggiore attenzione nella fase di concessione, facendo crescere il credito in Italia più di quanto sia avvenuto nell'Eurozona (*figura1*).

Con *Basilea 3* questo *trend* può essere addirittura migliorato. Il nuovo impianto regolamentare infatti ha confermato integralmente i meccanismi previsti da *Basilea 2* per contenere l'assorbimento patrimoniale dei prestiti alle piccole e medie imprese.

Andamento dei prestiti alle società non finanziarie in Italia e nell'area euro
(var.% a/a, dati riferiti ai residenti nell'area euro)




Figura 1 - Fonte: 'La crisi finanziaria e le banche: emergenza a sostegno della crescita' Giuseppe Castagna, Direttore Generale del Banco di Napoli

Grazie alla ponderazione del rischio di credito attraverso i **metodi IRB** (*Internal Rating Based*) le banche possono fare leva sulla minore correlazione che caratterizza le diverse categorie di crediti concessi alle PMI per risparmiare Patrimonio di Vigilanza e avere più risorse da destinare all'attività di finanziamento.

Anche se più complessi e costosi, come più volte sottolineato, i metodi IRB permettono di fare in modo che, a parità di merito creditizio, i finanziamenti concessi alle PMI impegnino un ammontare di patrimonio significativamente inferiore a quello richiesto a fronte dei prestiti concessi a imprese di maggiore dimensione. La normativa prevede infatti che per le imprese con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, a parità di probabilità di insolvenza, lo sconto in termini di requisito calcolato con i modelli interni possa arrivare fino al 20 per cento per gli operatori più piccoli.

Molto interessanti infine risultano le indagini di *Banca d'Italia* sull'impatto macroeconomico di queste riforme, il cui principale obiettivo è quello di dare maggiore solidità al sistema finanziario riducendo la probabilità di crisi finanziarie e le ricadute negative sulla crescita economica.

Tali analisi dimostrano come a fronte dell'impegno richiesto in fase di adeguamento, la normativa genererà dei benefici che si manifesteranno e perdureranno per un orizzonte temporale prolungato: l'aumento di un punto percentuale del rapporto di capitalizzazione richiesto alle banche, produrrà nei prossimi 4-5 anni un tasso di crescita annuo del *PIL* del nostro Paese inferiore di circa lo 0.1 per cento rispetto a quello che si sarebbe realizzato in assenza della riforma. Ma, la conseguente riduzione della probabilità di crisi, anche di un solo punto per cento,

tuale, comporterà un beneficio in termini di crescita del prodotto interno pari allo 0,6 per cento all'anno.

Il primo elemento del rafforzamento delle regole prudenziali è l'innalzamento della quantità e della qualità del capitale regolamentare. Sin dall'inizio della crisi è stato chiaro che molti strumenti inclusi nella definizione regolamentare di capitale non avevano una qualità sufficiente per assorbire le perdite. Analisti di mercato e agenzie di rating hanno iniziato a fare riferimento ad altre definizioni di capitale, assai più ristrette e incentrate sul capitale ordinario e sulle riserve di utili.

Alle autorità tecniche è stato anche chiesto di disegnare regole prudenziali e standard contabili che evitino di accentuare la tendenza del settore finanziario a favorire la crescita – talvolta euforica – del credito all'economia nei periodi di maggiore espansione e a ridurla drasticamente all'inversione del ciclo.

Dalla riforma dovrà uscire un sistema finanziario più prudente, in grado di affrontare le crisi da una posizione di maggiore solidità, riducendo i costi che potrebbero essere addossati alle finanze pubbliche e all'economia reale in caso di dissesto.

Il nostro sistema bancario era e resta caratterizzato dalla prevalenza dell'attività di intermediazione creditizia a favore di famiglie e imprese, dal radicamento sul territorio, da una leva finanziaria contenuta e da una struttura di bilancio nel complesso equilibrata. Per questo, l'impatto dell'inasprimento dei requisiti patrimoniali sul *trading book* (soprattutto per attività in titoli e in derivati) risulterà in media contenuto e l'introduzione del *leverage ratio* non dovrebbe comportare conseguenze importanti.

“Il circuito che va da capitale e liquidità ai tassi di interesse e poi, conseguentemente, al credito in circolazione e quindi all'economia è un circuito complesso e delicato: riteniamo che nel medio periodo esso possa condurre ad inevitabili costi macroeconomici” (Mussari)

Non ci si può però nascondere che le modifiche regolamentari proposte dal *Comitato di Basilea* richiederanno alle banche italiane adeguamenti non trascurabili. Sebbene esse partano da una situazione migliore di quella di altri sistemi bancari sul fronte, ad esempio, della qualità del patrimonio, rimangono aperti aspetti importanti delle proposte che potrebbero determinare conseguenze di rilievo.

Analogamente, si deve contrastare il pericolo che regole troppo severe siano poi applicate in modo eterogeneo. Affinché i benefici della revisione in atto possano effettivamente concretizzarsi, è fondamentale definire standard credibili e, almeno in Europa, criteri condivisi per il loro *enforcement*. Se così non fosse, ne risulterebbero penalizzati soprattutto gli operatori appartenenti alle giurisdizioni tradizionalmente più rigorose, come l'Italia, danneggiabili ancora una volta

dall'accumulazione di rischi in giurisdizioni con regole e prassi di vigilanza meno stringenti.

In particolare infatti, il settore bancario nel nostro Paese non ha beneficiato di fondi pubblici per fronteggiare la crisi ed è soggetto a livelli di tassazione molto elevati, superiori a quelli dei propri competitor europei e internazionali. Il recepimento e l'attuazione non omogenea potrebbe generare svantaggi competitivi sui mercati internazionali. Questioni aperte a riguardo restano quelle relative alla deduzione dal patrimonio delle attività per imposte anticipate, degli interessi di minoranza e delle partecipazioni bancarie, finanziarie e assicurative.

Il nuovo impianto regolamentare conferma integralmente i meccanismi previsti da *Basilea 2* per contenere l'assorbimento patrimoniale dei prestiti alle piccole e medie imprese. A parità di merito creditizio, tali finanziamenti impegnano un ammontare di patrimonio significativamente inferiore a quello richiesto a fronte dei prestiti concessi a imprese di maggiore dimensione. Per le imprese con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, a parità di probabilità di insolvenza, lo sconto in termini di requisito calcolato con i modelli interni arriva fino al 20 per cento per gli operatori più piccoli.

4.2. Impatti diretti e indiretti di Basilea 3

Se, per motivi diversi, una banca decidesse di non rivedere la sua patrimonializzazione attuale, le alternative sono semplicissime:

1. riduce il volume dell'attivo;
2. ne cambia più o meno drasticamente la composizione ridimensionando le attività che assorbono più patrimonio e aumentando quelle che ne assorbono di meno.

Nel calcolo dovranno in ogni caso considerare con particolare attenzione le attività che *Basilea 3* tratta diversamente da *Basilea 2* e che potrebbero pesare anche fortemente sulle decisioni suddette.

Se, invece, una banca decidesse di rivedere la sua patrimonializzazione mediante:

1. la conversione in azioni ordinarie di titoli ibridi;
2. mediante il ricorso all'aumento di capitale a pagamento;
3. mediante l'accantonamento di utili;

le possibilità in merito alla ridefinizione dell'attivo sono varie.

A seconda dell'importo della nuova patrimonializzazione ci potrà essere la possibilità di mantenere la struttura attuale dell'attivo (se considerata la migliore per gli obiettivi aziendali perseguiti) e eventualmente anche di aumentarne le dimensioni.

Cambiamenti di attività sono sempre possibili, nel senso e nei modi già esaminati nel caso precedente. Fondamentali saranno comunque le considerazioni sulle già citate attività considerate diversamente da *Basilea 3* rispetto a quanto fatto da *Basilea 2*.

Un aspetto cruciale sarà l'attitudine delle singole banche nei riguardi della concessione dei prestiti alle imprese e alle famiglie. E' questo il settore più critico dell'applicazione di *Basilea 3* che riguarda il suo influsso sulla capacità delle banche di fornire all'economia i mezzi finanziari di cui essa ha bisogno per la sua crescita.

Da un lato, vi sono infatti state soprattutto le grandi banche che hanno abbassato tale propensione e perso quote di mercato e, dall'altro, soprattutto quelle più legate ai territori che hanno avuto un atteggiamento e ottenuto risultati opposti.

In epoca recente, tuttavia, le prime hanno ripreso a considerare positivamente la concessione dei prestiti e hanno posto in atto importanti modificazioni organizzative per rimettere in moto una macchina che era stata modellata peraltro non molto tempo prima per svolgere essenzialmente attività di altro tipo.

Come reagiranno tali banche di fronte alle nuove norme di vigilanza? Potranno portare a termine i loro programmi o dovranno ancora una volta modificare la loro struttura e la loro organizzazione? Non so rispondere al quesito, ma è indubbio che *Basilea 3* sarà una variabile in più da prendere in considerazione per le loro decisioni.

4.3. L'impatto di Basilea 3 sulle grandi banche italiane

Al fine di poter rispettare i nuovi obblighi patrimoniali stabiliti da *Basilea 3*, che hanno come obiettivo fondamentale quello di garantire una maggiore solidità degli istituti di credito, così da poter scongiurare il rischio di liquidità che ha caratterizzato la recente crisi finanziaria le banche, stanno implementando dei piani organizzativi; in Italia i due gruppi di maggiore importanza, **Unicredit** e **Intesa SanPaolo** hanno, per ora, pianificato due progetti opposti tra loro.

1. Caso UNICREDIT

Unicredit, al fine di poter adeguare il suo patrimonio a *Basilea 3*, ha posto in essere una politica volta all'autofinanziamento attraverso: la vendita di parte dei suoi *asset* e l'accantonamento di capitale attraverso il "*retained earnings*" e solo nel caso di necessità si procederà ad un aumento di capitale.

Il primo punto analizzato è relativo alla vendita di *Real Estate* per 2 miliardi di euro che ha consentito di generare utili che andranno ad aumentare il patrimonio netto della banca.

Il secondo punto riguarda la possibilità di accantonare capitale attraverso il “*retained earnings*” che significa mettere gli utili in riserva e accrescere il patrimonio netto.

La politica posta in essere da *Unicredit* genererà una forte crescita degli utili che però non sarà accompagnata da un aumento dei dividendi per gli azionisti, poiché tali utili saranno utilizzati per accrescere il patrimonio netto determinando, di riflesso, negli investitori un minore interesse nel sottoscrivere delle azioni, che avranno una bassa redditività.

Per ciò che concerne il terzo punto, il gruppo *Unicredit*, ha dichiarato attraverso il suo **A.D. Federico Ghizzoni**, che la banca sarà in grado di adeguarsi ai nuovi limiti di *Basilea 3* senza dover ricorrere all' aumento di capitale.

Ghizzoni ha garantito in un'intervista che *Unicredit* raggiungerà l'8,4% di total capital entro il 01/01/2013 (introduzione *Basilea 3*).

2. Caso INTESA SANPAOLO

Il gruppo **Intesa SanPaolo**, ha adottato una politica totalmente opposta ad *Unicredit*, annunciando di voler porre in essere un aumento di capitale e, allo stesso tempo, una politica di autofinanziamento.

In merito al primo punto, il CdA del gruppo *Intesa SanPaolo* ha approvato un aumento di capitale di 5 miliardi di euro; a tale notizia, il mercato ha reagito negativamente considerato che, il prezzo del titolo, inizialmente, ha avuto una lieve flessione.

In merito al secondo punto, si prevede una minore distribuzione degli utili, che rappresenta un elemento in forte contrapposizione al primo punto, poiché tale politica disincentiva i nuovi investitori ad acquistare i titoli azionari, i quali saranno caratterizzati da una bassa redditività.

In questo ultimo periodo, per poter superare le problematiche relative alla crisi finanziaria si è diffuso il concetto di *business* integrato, che rappresenta la base per la crescita del sistema, ciò significa costruire un modello in cui tutto il paese si muove verso una sola direzione e nel quale si crei una sorta di collaborazione tra tutti gli operatori di mercato, generando così una crescita delle imprese e dell'economia nazionale.

4.4. Maggiori temi ancora aperti

Interrelazione tra regole prudenziali e principi contabili

Un'ulteriore tema ancora aperto resta quello della interrelazione tra regole prudenziali e principi contabili. In seguito alla crisi le autorità di regolamentazione

finanziaria si sono impegnate per promuovere l'adozione di principi contabili che rafforzassero la stabilità finanziaria. Solo in presenza di un linguaggio contabile realmente omogeneo, infatti, sarà possibile conseguire pienamente i benefici attesi dai progressi già conseguiti sul piano prudenziale.

In particolare, sono ancora in corso iniziative sul fronte della convergenza tra i principi contabili europei (IAS/IFRS) quelli statunitensi (U.S. GAAP), con specifico riferimento all'ambito di applicazione del fair value e agli accantonamenti a fronte del rischio di credito, due aspetti di fondamentale rilevanza.

Il quadro regolamentare che si sta delineando mira a rafforzare la capacità di resistenza del sistema finanziario globale a situazioni di carenza di liquidità, senza perdere di vista però uno degli obiettivi principali cioè quello della crescita dell'economia. Tuttavia affinché questo complesso processo di adeguamento generi risultati positivi per la stabilità del sistema finanziario e la crescita è necessario un adeguamento e un rispetto rigoroso delle norme da parte di tutti gli attori coinvolti.

In questa situazione, gli organismi internazionali, dal canto loro, dovranno verificare che il recepimento e l'attuazione delle nuove regole avvengano in modo omogeneo nei vari Paesi in quanto in un contesto di forte integrazione non è più sufficiente essere rigorosi a livello nazionale perché vi è la possibilità di contagio tra gli operatori residenti nei diversi paesi (effetto domino conseguente all'effetto panico che si diffonde rapidamente). Pertanto, anche quando si riesca a limitare l'esposizione verso altri soggetti finanziari, non risulta possibile contenere gli effetti che si trasmettono attraverso l'economia reale. La crisi, infatti, ha mostrato l'inefficacia di un'azione regolamentare non accompagnata da un adeguamento e rafforzamento delle norme e da una rigorosa azione di supervisione. È necessaria, quindi, una convergenza dei modelli di vigilanza e delle prassi applicative. A livello comunitario si procede, quindi, in una duplice direzione:

- la realizzazione di un single rulebook, un unico set di regole che riduca al minimo i margini per introdurre differenze attraverso il processo di trasposizione negli ordinamenti nazionali di standard di supervisione emanati a livello europeo e direttamente applicabili alle istituzioni finanziarie;
- l'avvio di un processo di peer review della qualità e competenza delle diverse autorità di vigilanza e del loro concreto operare. Secondo quanto stabilito dal "Framework for Strengthening Adherence to International Standards", il Financial Stability Board deve sottoporre ad una verifica periodica le iniziative poste in essere dalle autorità dei singoli paesi in materia di regolamentazione, vigilanza e stabilità del settore finanziario.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale l'affermarsi in Europa di un modello di supervisione rigoroso e prudente, che, facendo leva sull'esperienza dei Paesi che hanno saputo affrontare meglio di altri la crisi, ponga le basi per un sistema di controlli adeguato, in termini di qualità e intensità dell'azione, alle sempre più complesse sfide poste dai cambiamenti in atto nell'economia.

Identificazione, definizione e trattamento delle cd. SIFI (Systematically Important Financial Institutions).

Mentre Basilea 3 non affronta in maniera diretta il tema delle banche sistemiche capaci di creare danni all'intero sistema in caso di crac, il Financial Stability Board (Fsb) prevede l'integrazione di particolari linee guida che vadano ad incorporarsi nei principi base e nel quadro di regole nazionali a cura delle diverse autorità.

Il Fsb va ad identificare quelle che sono le SIFI (Systematically Important Financial Institutions) sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi indicati dal Comitato di Basilea, ma non solo, successivamente il Fsb chiede che le autorità di supervisione dispongano di poteri più estesi per vigilare sulle istituzioni finanziarie sistemiche e di una serie di misure elaborate proprio per costruire un sistema in cui le banche sistemiche possano assorbire perdite ingenti senza entrare in crisi conclamata e i governi possano lasciarle fallire, se è necessario.

Il rapporto, realizzato in collaborazione con l'FMI (Fondo Monetario Internazionale), mira a creare un sistema in cui le autorità di supervisione possano intervenire subito per risolvere i problemi nelle banche sistemiche prima che questi diventino troppo grandi per risolverli nella via ordinaria.

Nell'azione di miglioramento dei regimi di risoluzione occorre creare delle premesse giuridiche e raggiungere un livello di armonizzazione giuridica che permettano la rapida ed efficiente risoluzione delle operazioni globali di una SIFI. Ciò richiederà, per le autorità nazionali incaricate, chiarezza dei mandati e capacità giuridica di cooperare e scambiare le informazioni necessarie per un'efficace azione di ripristino e risoluzione, eliminando le disposizioni nazionali che potrebbero ostacolare una risoluzione equa a livello internazionale.

Sviluppo del concetto di Counter cyclical buffer per le imprese

La crisi finanziaria ha fornito un ricordo vivido rispetto a quanto le perdite, subite nel settore bancario, possano essere molto grandi quando una crisi è preceduta da un periodo di crescita del credito in eccesso.

Queste perdite possono destabilizzare il settore bancario e innescare un circolo vizioso, per cui i problemi nel sistema finanziario possono contribuire ad una recessione nell'economia reale.

L'obiettivo principale della proposta, che ha come oggetto il Counter cyclical buffer, è quello di utilizzare un buffer di capitale per raggiungere il più ampio macroprudenziale obiettivo di proteggere il settore bancario da periodi di eccesso di aggregazione di crescita del credito che sono stati spesso associati all'accumulo di rischio a livello di sistema. Protezione del settore bancario, in questo contesto, non è semplicemente assicurare che le singole banche riescano a mantenere la propria solvibilità in un periodo di stress attraverso la presenza di un requisito patrimoniale minimo e del capitale buffer di conservazione; piuttosto, l'obiettivo è quello di garantire che il settore bancario a livello aggregato abbia il capitale a disposizione per aiutare a mantenere il flusso di credito per l'economia. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre il rischio di cessione del credito vincolato a requisiti patrimoniali regolamentari che possano minare l'andamento dell'economia reale e determinare la perdita del credito supplementare nel sistema bancario.

Attraverso il buffer di capitale, quando vi sono prove che lo stock di credito è cresciuto a livelli eccessivi rispetto ai parametri di riferimento delle esperienze passate, occorre agire per aumentare il costo del credito, e quindi attenuarne la sua richiesta.

Questa moderazione presenta un effetto potenziale sulla fase di costruzione del ciclo del credito che dovrebbe essere considerato come un beneficio positivo, piuttosto che l'obiettivo primario della proposta. Il buffer di capitale anticiclico lavorerà dando ad ogni giurisdizione la possibilità di utilizzare il proprio giudizio per estendere la dimensione del campo di buffer minimo stabilito dal Counter cyclical buffer.

Le autorità in ciascuna giurisdizione sarà responsabile per l'impostazione del buffer aggiuntivo applicabile ad esposizioni di credito verso controparti / mutuatari nella propria giurisdizione.

La riserva di capitale anticiclico prevista non è riconducibile all'approccio relativo al secondo pilastro di Basilea, in quanto non riguarda un recensione di vigilanza delle singole banche. Tuttavia, il suo uso di sentenza giurisdizionale lo rende diverso anche dall'approccio relativo al primo pilastro. Indipendentemente dal fatto che è considerato essere un approccio del primo pilastro, è essenzialmente un requisito rivelato che sedeva in cima alle riserve di capitale di conservazione e di requisiti patrimoniali minimi, con una serie predeterminata di conseguenze per le banche che non soddisfano questo requisito.

Appendice. Impatti di Basilea 3 sui maggiori gruppi bancari italiani: un'analisi empirica

Cristian Beverinotti - Valentino Melito - Adriana Marja Russo
Master in Finanza Avanzata 2011

Premessa

Il presente lavoro si prefigge l'obiettivo di individuare gli impatti che le grandezze patrimoniali e finanziarie dei principali gruppi bancari italiani subirebbero qualora le misure di rafforzamento del capitale regolamentare, introdotte dalla normativa di Basilea 3, fossero ad oggi pienamente in vigore.

Tuttavia, occorre sottolineare che la finalità dello studio non è quella di indicare l'intermediario che subisce un maggiore o minore impatto del nuovo *framework*, ma unicamente di far comprendere qualitativamente il trend peggiorativo di Basilea 3 e le eventuali cause che lo hanno determinato.

Prima di procedere con l'illustrazione delle fasi che hanno caratterizzato il presente lavoro di ricerca e l'illustrazione dei risultati ottenuti, risulta opportuno effettuare alcune precisazioni:

- il *framework* di Basilea 3 non è definitivo: talune parti sono ancora oggetto di interpretazione ed altre in via di definizione;
- i risultati considerano un impatto di immediata *full application* di Basilea 3: pertanto essi non tengono conto della scansione temporale delle deduzioni e dei nuovi *ratio* patrimoniali dal 2013 al 2019;
- i dati sono stati reperiti negli schemi di bilancio consolidato e nei Report "Pillar 3" aggiornati al 31/12/2010, per cui non incorporano i recenti aumenti di capitale, né includono le azioni correttive effettuate e la *capital generation* prevista dalle banche fino al 2019 ed esplicitate nei relativi piani industriali.

1. Individuazione del campione di banche

Il campione di banche utilizzato include i dieci maggiori gruppi bancari italiani per capitalizzazione di borsa riportati nella tabella 1 alla pagina seguente.

Tab.1¹³. Maggiori gruppi bancari italiani per capitalizzazione di borsa.

Gruppi Bancari	Capitalizzazione
Unicredit*	28.577
Intesa Sanpaolo*	27.611
Mediobanca*	5.985
Monte dei Paschi di Siena*	4.032
Banco Popolare*	2.819
Banca Carige	2.582
UBI Banca*	2.528
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	1.877
Banca Popolare di Sondrio	1.731
Credito Emiliano	1.405

2. Definizione del nuovo *framework* regolamentare

Lo schema regolamentare di patrimonio di vigilanza è stato rideterminato sulla base delle nuove disposizioni di Basilea 3 finalizzate ad incrementare la qualità e la consistenza del capitale bancario.

Ai fini di questa esposizione sarà applicato un criterio di materialità, ovvero saranno affrontati solamente quei cambiamenti che hanno inciso in maniera rilevante sui gruppi bancari esaminati. In tal senso, è lecito affermare che le disposizioni enunciate saranno anche quelle che avranno un peso maggiore per il sistema bancario italiano nel suo complesso.

Incipit dell'analisi è la considerazione delle linee guida che caratterizzano le misure di Basilea 3 per incrementare qualità e consistenza del capitale:

- Focus sul Common Equity: Basilea 3 prevede, infatti, che la forma predominante di capitale regolamentare debba essere costituita dal Common E-

¹³ Dati espressi in milioni di euro, aggiornati al 21 giugno 2011 e reperiti sul sito di Borsa Italiana. I titoli contrassegnati dall'asterisco fanno parte dell'indice FTSE MIB. La classifica non tiene conto di alcune grandi banche italiane non più quotate come BNL e Antonveneta perché rilevate da gruppi stranieri ed inoltre, di Mediolanum e UGF, in quanto gruppi con preponderante attività assicurativa.

quity Tier 1 (CET1), in quanto elemento di qualità primaria. La strutturazione del *framework* complessivo deve partire sempre e comunque da questo tassello fondamentale.

- Criteri più stringenti per il Tier 1: Basilea 3 introduce un set di criteri di computabilità molto restrittivo, che riduce assai il novero degli strumenti finanziari utilizzabili per alimentare il CET1 ed il Tier 1 aggiuntivo. In tal senso il CET1 potrà essere composto esclusivamente da azioni ordinarie e riserve da utili accantonati, il che implica l'esclusione dalla componente patrimoniale di tipo *core* delle azioni di risparmio e privilegiate, che vanno ad alimentare il T1 aggiuntivo.

- Armonizzazione delle deduzioni patrimoniali: le deduzioni patrimoniali, che nello schema di Basilea 2 si trovavano dislocate su più livelli, a rettifica infatti di tre diversi aggregati patrimoniali, confluiscono ora in un unico aggregato che, seguendo la terminologia adottata dal Comitato di Basilea, va sotto il nome di "aggiustamenti regolamentari". Quest'ultimo è composto da tutte quelle voci di segno negativo portate ora a diretta ed integrale rettifica degli elementi positivi di CET1, tra cui, ovviamente, le deduzioni patrimoniali.

I cambiamenti intercorsi nella disciplina delle deduzioni patrimoniali sono articolati e meritano una specificazione di dettaglio, fornita nel paragrafo successivo.

2.1. Aggiustamenti regolamentari

Mentre in Basilea 2 le deduzioni sono computate per il 50% al Patrimonio di base e per il 50% al Patrimonio supplementare – in particolare, si fa riferimento alle deduzioni derivanti da cartolarizzazioni e quelle dovute all'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nei modelli IRB – nella nuova disciplina di Basilea 3, esse sono computate per il loro ammontare complessivo all'interno dell'aggregato "aggiustamenti regolamentari" (si verifica quindi una permutazione).

Basilea 3 prevede inoltre l'inclusione di ulteriori deduzioni nell'aggregato degli aggiustamenti regolamentari; esse costituiscono un'innovazione rispetto alla disciplina attualmente vigente (Basilea 2). In particolare si fa riferimento alle:

- interessenze di minoranza, ossia partecipazioni non di controllo nel patrimonio del gruppo che sono state emesse da filiazioni consolidate ma che sono detenute da soggetti terzi;
- deduzioni con franchigia.

Con riferimento alle interessenze di minoranza, è doveroso effettuare una puntualizzazione metodologica.

Nella misurazione degli impatti si è fatto esclusivo riferimento a documenti di natura pubblica relativi alle singole banche; d'altra parte la metodologia introdotta

da Basilea 3 per il calcolo degli interessi di minoranza rende necessaria la conoscenza di dati a caratterizzazione gestionale, di fatto non reperibili nelle fonti informative utilizzate.

Considerati i limiti sopra esposti, si è operata un'approssimazione, ovvero l'ammontare deducibile delle interessenze di minoranza è stato considerato pari al valore riportato nel "prospetto delle variazioni del patrimonio netto" pubblicato dalle singole banche. Ovviamente questa impostazione comporta un margine di errore che potrebbe risultare molto ampio, specie per quei gruppi che presentano un' elevata incidenza della voce considerata.

L'altra novità che è stata menzionata si riferisce alle deduzioni con franchigia. Queste deduzioni rispondono ad un meccanismo non presente nel vigente framework di Basilea 2, che merita quindi una specificazione di dettaglio.

Di fatto si prende a riferimento l'aggregato composto da:

- *Partecipazioni in banche, società finanziarie ed assicurazioni.* In Basilea 2 quest'ultime sono dedotte per il 50% dal Tier 1 e per l'altro 50% dal Tier 2. Eccezione viene fatta per le partecipazioni in società assicurative acquisite prima del 20 luglio 2006, che sono dedotte integralmente dalla somma di patrimonio di base e patrimonio supplementare.

- *Attività per imposte anticipate,* ovvero le *deferred tax assets*, il cui ammontare deve essere però compensato con le relative passività per imposte differite. Si tratta di imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e di quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite).

Il calcolo dell'aggregato non deve comunque prendere in considerazione le DTA relative a crediti ed avviamenti. Il decreto legge Milleproroghe (n. 225 del 29 dicembre 2010) ha infatti previsto che queste attività siano trasformate in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale della società bancaria venga rilevata una perdita d'esercizio. Tali crediti non producono interessi né sono rimborsabili, ma possono essere ceduti a terzi o essere utilizzati in compensazione con debiti di natura fiscale.

L'aggregato così composto deve essere confrontato con il 15% del CET1 al netto di tutte le deduzioni, esclusi però gli elementi specificati. Si tratta ovviamente di un CE del tutto ipotetico, utilizzabile al solo fine del calcolo dell'importo da dedurre.

Il 15% rappresenta appunto la franchigia, cioè la quota parte dell'aggregato che il *regulator* permette di non portare in deduzione. L'eccedenza invece viene portata a diretta ed integrale rettifica del CE. Ovviamente nei casi in cui la franchigia sia abbastanza ampia da contenere l'importo complessivo dell'aggregato,

non viene computata alcuna deduzione. Questo meccanismo, come vedremo in seguito, genera in alcuni casi addirittura un abbattimento degli aggiustamenti regolamentari complessivi.

In ogni caso le voci inserite all'interno della franchigia devono essere ponderate per il 250%. Questo importo genera un inevitabile aumento degli attivi ponderati per il rischio; ciò andrà ad impattare in senso peggiorativo sui coefficienti patrimoniali dei gruppi bancari considerati.

3. Rafforzamento dello schema di adeguatezza patrimoniale

Basilea 3 non agisce solo in termini di ridefinizione dei coefficienti patrimoniali, ma introduce anche nuovi e più stringenti minimi regolamentari. Il Comitato ha infatti ponderato il *capital ratio* in modo tale che il patrimonio di vigilanza (PV) possa assorbire le perdite non solo in condizioni fisiologiche, ma anche in situazioni di stress economico.

La tabella 2 evidenzia le variazioni degli standard regolamentari nel passaggio da Basilea 2 a Basilea 3.

Tab. 2. Rafforzamento dello schema di adeguatezza patrimoniale: passaggio da Basilea 2 a Basilea 3

In percentuale delle attività ponderate per il rischio	Requisiti patrimoniali						
	Core Tier 1 / Common Equity Tier 1			Patrimonio di base (TIER 1)		Patrimonio di vigilanza	
	Minimo	Conservation buffer	Requisito complessivo	Minimo	Requisito complessivo	Minimo	Requisito complessivo
Basilea 2	2%			4%		8%	
Basilea 3 nuova definizione e calibrazione	4,5%	2,5%	7%	6%	8,5%	8%	10,5%

Basilea 3 introduce anche il concetto di *capital buffer*, che impone lo slittamento verso una scala di rafforzati requisiti regolamentari. Trattasi di un *buffer di conservazione del capitale*, volto ad assicurare che nei periodi non caratterizzati da tensioni le banche accumulino riserve patrimoniali alle quali attingere per assorbire le perdite subite.

Il requisito è basato su semplici regole di accantonamento del capitale: esso è costituito da Common Equity Tier 1, nella misura del 2,5% in aggiunta ai requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale. Qualora il patrimonio scenda al di sotto di questo livello saranno imposti vincoli alla possibilità per la banca di distribuire dividendi ed elargire bonus ai dirigenti.


Questi vincoli aumentano man mano che il capitale delle banche si avvicina ai requisiti minimi. Per definizione, quindi, per le banche che presentano un livello di patrimonio prossimo al livello massimo dell'intervallo essi sarebbero contenuti.

4. Impatti sul CET1

Nel presente paragrafo verranno riportati i principali risultati dell'analisi effettuata.

In primis, proprio ai fini dell'apprezzamento del trend peggiorativo implicito nell'adozione di Basilea 3, viene fornita la dinamica delle misure patrimoniali relative ai dieci gruppi bancari considerati nel passaggio fra i due *framework*. L'attenzione si è focalizzata ovviamente sui rispettivi indicatori di rilevanza, e cioè il *Core Tier 1 Ratio* per Basilea 2 ed il *Common Equity Tier 1 Ratio* per Basilea 3. Questa è una conseguenza della forte pressione posta dalle autorità di vigilanza sulle componenti di qualità primaria del capitale regolamentare, nonché della considerazione che mercati ed analisti finanziari riserbano su questi indicatori quali parametri fondamentali di giudizio sulla solidità patrimoniale bancaria.

Graf.1. Variazione % del CET1 Ratio di Basilea 3 rispetto al Core Tier 1 Ratio di Basilea 2



Dal grafico 1 si evince che il CET1 *ratio* si riduce a seguito dell'immediata *full application* della nuova disciplina per tutte le banche del campione (esclusa banca Credem che trarre un beneficio da Basilea 3).

In particolare ciò accade per due fattori:

1) il Common Equity subisce un impatto negativo dall'applicazione di Basilea 3 per effetto:

a) dell'esclusione dal CET1 delle azioni di risparmio. Gli impatti maggiori in tal senso si verificano per Intesa San Paolo (500mln€), MPS (770mln€), Carige (180mln€);

b) dell'impatto negativo sul CET1 dell'aggregato "aggiustamenti regolamentari". Come si è osservato in precedenza, alcune voci di deduzione vengono traslate nel nuovo schema di calcolo del PV di Basilea 3 e portate a diretta ed integrale rettifica del livello di Common Equity. Si verifica quindi un aumento delle deduzioni sul CET1.

L'aggregato aumenta anche e soprattutto per effetto delle nuove deduzioni. In relazione alle "interessenze di minoranza" si verifica, infatti, un impatto negativo in tal senso per Unicredit (3,5 miliardi€), Intesa Sanpaolo (1 miliardo€), MPS (270milioni€), UBI Banca(1miliardo€), Banca Popolare dell'Emilia Romagna (1 miliardo€) e Banco popolare (500 milioni€).

Con riferimento, invece, alle "deduzioni con franchigia", in estrema sintesi si è osservato come questo meccanismo regolamentare consenta di ridurre gli impatti negativi delle "partecipazioni" sul CET1 così come stabilite da Basilea 2. Nonostante l'introduzione ex-novo delle deduzioni legate alle DTA, la franchigia porta infatti alla considerazione di un ammontare deducibile in ogni caso inferiore al livello complessivo delle partecipazioni dedotte in Basilea 2.

Credem è l'unica banca che migliora il CET1 ratio (Basilea 3) rispetto al CT ratio (Basilea 2); ciò si verifica per tre ragioni:

- ✓ non possiede azioni risparmio;
- ✓ non presenta interessi minoranza;
- ✓ beneficia del meccanismo della franchigia (con Basilea 2 deduce 100milioni€ di partecipazioni, invece con Basilea 3 l'aggregato non eccede il 15% del CET1).

2) Aumentano le attività ponderate per il rischio per effetto del trattamento regolamentare previsto per le deduzioni con franchigia.

5. Quadro di sintesi

Dopo aver effettuato un'analisi comparata delle misure relative ai due *framework*, diventa fondamentale la comprensione del livello di *compliance* che caratterizza ogni singolo gruppo bancario, proprio alla luce dei rafforzati standard regolamentari richiesti.

Viene pertanto proposto un ranking dei dieci gruppi bancari sulla base dei livelli di *Common Equity Tier 1 Ratio* stimati.

Tab 3 - Ranking dei 10 gruppi bancari per CET1 ratio

#	Gruppi bancari	CET1 Ratio	Coefficienti minimi di conservazione del capitale
1	Mediobanca	10,80%	Compliant
2	Credem	8,94%	Compliant
3	Banca Popolare di Sondrio	7,90%	Compliant
4	Unicredit	7,65%	Compliant
5	Intesa Sanpaolo	6,46%	40% utili
6	UBI Banca	6,08%	60% utili
7	MPS	5,92%	60% utili
8	Banco Popolare	5,03%	Divieto di distribuzione utili
9	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	4,78%	Divieto di distribuzione utili
10	Banca Carige	4,50%	Divieto di distribuzione utili

Tutti i gruppi bancari considerati rispettano i limiti minimi di operatività bancaria, tuttavia, dall'osservazione della tabella 3, si denota come oltre la metà del campione detenga esigue riserve patrimoniali addizionali rispetto agli standard minimi, o comunque non sufficienti ad una piena *compliance* della disciplina del *buffer* di conservazione.

Solamente Mediobanca, Credem, Banca Popolare di Sondrio ed Unicredit registrano infatti un buon livello di patrimonializzazione, mentre il resto del campione è sottoposto ai vincoli di distribuzione previsti da Basilea 3 proprio ai fini del rafforzamento della qualità e consistenza del capitale bancario. Per Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Banca Carige si prefigge addirittura il divieto di distribuzione di utili e di elargizione di bonus ai dirigenti.

Conclusioni

Basilea 3 pone certamente problematiche in termini di maggior fabbisogno patrimoniale.

Le risultanze sono coerenti con quanto si osserva sui mercati finanziari.

I gruppi bancari che stazionano nelle posizioni inferiori hanno infatti già annunciato imminenti aumenti di capitale o alcuni stanno perfezionando quelli già stanziati, di fatto modificando il ranking presentato sui dati di fine 2010.

La dilazione della *deadline* al 2019, quando cioè le misure di Basilea 3 entreranno in vigore nella loro veste definitiva, deve essere vista come un'opportunità da sfruttare al fine di implementare corrette strategie di *capital adequacy*. D'altra parte le banche che non adotteranno un'efficace pianificazione patrimoniale rischieranno di veder prosciugate fonti di capitali importanti proprio nei momenti di maggior pressione degli organi di vigilanza.

Bibliografia e materiali

“Lehman Brothers dichiara fallimento. I possibili acquirenti si sono ritirati dopo il rifiuto del governo Usa di intervenire con fondi a sostegno”, in Corriere della sera.it del 16 settembre 2008.

http://www.corriere.it/economia/08_settembre_15/lehman_brothers_banca_crisi_credito_Usa_b8805f84-82b3-11dd-9b8b-00144f02aabc.shtml

ABI- Associazione Bancaria Italiana, Basilea 3: Banche e imprese verso il 2012 La riforma delle regole prudenziali, Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Giovanni Carosio, 4 maggio 2010.

Acharya V. V., *A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation*, Journal of Financial Stability, 5, 2009, pp. 224-255.

Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, (Occasional Papers), BASEL III: Long-term impact on economic performance and fluctuations by Paolo Angelini, Laurent Clerc, Vasco Cúrdia, Leonardo Gambacorta, Andrea Gerali, Alberto Locarno, Roberto Motto, Werner Roeger, Skander Van den Heuvel and Jan Vıcek, n.87 Febbraio 2011.

Banca d'Italia, New Research at the Bank of Italy, Number 22 – April 2011.

Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, (Occasional Papers), The macroeconomic impact of Basel III on the Italian economy, by Alberto Locarno n.88, febbraio 2011.

Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, (Occasional Papers), Pro-cyclicality of capital regulation: is it a problem? How to fix it? by Paolo Angelini, Andrea Enria, Stefano Neri, Fabio Panetta and Mario Quagliariello, n.74, ottobre 2010.

Banca d'Italia, *Guida per l'attività di vigilanza*, Circolare n. 269, 2008.

Battaglia S., “Il sistema bancario italiano tra il 1990 e il 2008. Evoluzioni e problemi aperti”, dicembre 2008.

Banca Centrale Europea, Rapporto annuale 2010.

Bellomo S., “Il petrolio verso i 100 dollari al barile”, Il Sole 24 Ore, del 14 gennaio 2011.

Beltratti A., Stulz . R .M., *Why Did Some Banks Perform Better during the Credit Crisis? A Cross-Country Study of the Impact of Governance and Regulation*, ECGI Working Paper Series in Finance, n. 254, July 2009.

Borio, C., *Monetary and financial stability: Here to stay?*, Journal of Banking and Finance 30, 2006, pp. 3407–3414.

Borio, C., *Towards a macro-prudential framework for financial supervision and regulation?* BIS Working Paper No. 128, 2003.

Castagna G., "La crisi finanziaria e le banche: emergenza e sostegno della crescita", in *Atti del convegno del 5 maggio 2011*, Napoli.

Commissione VI del Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro), Indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese. L'effetto delle regole di Basilea 3 sulla patrimonializzazione delle banche e sull'economia Audizione del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Giovanni Carosio Senato della Repubblica 23 novembre 2010.

Draghi M., *Modernisation of the Global Financial Architecture: Global Financial Stability*, Intervento al Parlamento europeo, Committee on Economic and Monetary Affairs, 17 marzo 2010.

Goodhart, C., *A framework for assessing financial stability?*, Journal of Banking and Finance 30, 2006, 3415–3422.

Goodhart, C., Sunirand, P., Tsomocos, D., *A model to analyse financial fragility*, Economic Theory 27, 2006, pp.107–142.

Goodhart, C., Sunirand, P., Tsomocos, D., *A risk assessment model for banks*, Annals of Finance 1, 2005, pp.197–224.

Lehar A., *Measuring systemic risk: A risk management approach*, Journal of Banking and Finance 29, 2005, pp. 2577–2603.

Mervyn King, *Speech to Scottish business organisations*, Edinburgh, October 20th, 2009.

Mishkin F., Monetary Policy Strategy: What Have We Learned From the Crisis, Sixth ECB Central Bank Conference 2010, Frankfurt, November 18-19, 2010.

Mussari G., "Basilea 3 e l'impatto sui finanziamenti bancari alle imprese italiane", ABI, 2010, Audizione del Presidente dell'ABI Giuseppe Mussari alla X Commissione Attività produttive, Camera dei Deputati, 6 ottobre 2010.

Panizza R., "Recenti trasformazioni del sistema bancario italiano e il rapporto con il sistema delle piccole imprese", in *Studi e note di economia*, n. 2/2002.

Progress in the Implementation of the G20 Recommendations for Strengthening Financial Stability Report of the Financial Stability Board to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 15 February 2011.

Sironi A., "Addio Basilea 2", *La Voce finanza/internazionali*, ottobre 2008.

Tarantola A.M., *Verso una nuova regolamentazione finanziaria*, Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, IPE, Napoli, 21 gennaio 2011.

Tarantola A.M., Sarcinelli M., Bianchi T., Banche, imprese e mercati: la sfida dello sviluppo, Interventi tenuti nell'ambito del seminario "Bankin' in the rain. Il sistema bancario in un mondo che cambia, Perugia, 14 marzo 2009.

Tarullo D.K., *Comments on "Regulating the Shadow Banking System"*, Washington (DC): Federal Reserve System, September 17th, 2010.

Taylor J. B., *The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong*, Bank of Canada, November 2008.

The World Bank Group, "The leverage ratio", *Public Policy Journal*, Note number 11, December 2011.

Vischio I., "Banche, regole e vigilanza dopo la crisi", 13/3/2010.

